Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 118 del 21 maggio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 maggio 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 43

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Molise

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'invaso del Liscione ricadente nei comuni di Guardialfiera, Lupara, Morrone del Sannio, Casacalenda e Larino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona circostante l'invaso del Liscione ricadente nei comuni di Guardialfiera, Lupara, Morrone del Sannio, Casacalenda e Larino (provincia di Campobasso), riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica in quanto è un tipico esempio di paesaggio, che, rimasto allo stato naturale con pochi e minimi interventi da parte dell'uomo nel corso dei secoli, con la costruzione di una infrastruttura viaria e la creazione di un lago artificiale, ha modificato in pochi anni il suo aspetto originario, acquistando nuovi e più articolati valori che ne fanno uno dei luoghi di maggior pregio ambientale della regione Molise. Caratteristica principale dell'area è l'invaso del Liscione, denominato anche Lago di Guardialfiera dal nome dell'unico paese che si affaccia su di esso.

Il lago, creato sbarrando con una diga le acque del fiume Biferno, è attraversato da un lungo viadotto, percorrendo il quale è possibile avere una visione panoramica del lago e delle alture circostanti caratterizzate da un susseguirsi di colline ricoperte di vegetazione spontanea, boschi, brevi tratti di seminativi e olivi.

Tale zona è così delimitata:

il limite dell'intera zona intercomunale dell'invaso Liscione va dallo sbarramento a sinistra dell'invaso, segue il limite di confine con il territorio di Palata, prosegue per il limite di confine con il territorio di Acquaviva fino a raggiungere il torrente Cervaro, scende lungo la sponda destra di detto torrente fino a quota 144, in linea retta si congiunge a quota 215 vicino alla curva (all'esterno) della strada che sale a Guardialfiera dalla Fondovalle, prosegue in linea retta fino a quota 215 del vallone delle Forche, risale per detto vallone fino alla sorgente oltre la quota 486 ai confini con il territorio di Castelmauro per ridiscenderne lungo il confine con il comune Castelmauro e Civitacampomarano fino a quota 512, punto di incontro tra i limiti territoriali di Guardialfiera - Civitacampomarano e Lupara, da detto punto di incontro prosegue in linea retta e si congiunge successivamente alla spalla (a valle verso Lupara) di ponte Molinello, al punto trigonometrico sul Calvario, allo spigolo esterno di masseria Suriani (a monte verso le sorgenti del fiume) in territorio di Lupara, da detto spigolo in linea retta si congiunge allo spigolo esterno del convento di S. Nazzario (a monte verso Morrone) in Morrone, si congiunge all'altro spigolo del convento (a monte verso il territorio di Provvidenti), da detto spigolo sempre in linea retta si congiunge al punto d'incontro tra i limiti territoriali dei comuni di Morrone-Provvidenti-Casacalenda, prosegue lungo il confine tra il comune di Casacalenda e Provvidenti fin dove detto confine fa angolo retto vicino quota 570, da detto punto in linea retta si congiunge al punto trigonometrico sopra il Redentore (in Casacalenda) e successivamente al punto a quota 352 di Vallone Troccoli, scende per detto vallone, prosegue per vallone Grande fino ad incontrare il limite di confine con il territorio di Larino, risale da detto punto di incontro lungo il confine fra i due comuni fino al limite sud dei fogli di mappa n. 63 e 64, segue per il limite est dei fogli di mappa n. 64, 56, 51, 45 e 37, prosegue lungo il limite nord dei fogli n. 37 e 36, continua con il limite ovest del foglio n. 36 fino allo sbarramento al lato destro e si ricongiunge al lato sinistro dello sbarramento.

Nell'ambito territoriale di Larino l'altra area considerata ha per confine esterno il limite ovest dei fogli di mappa n. 65 e 70, il limite sud dei fogli n. 70, 66, 67, 58 e 60, il limite est dei fogli n. 60, 55, 49 e 41, il limite nord dei fogli n. 41, 40, 28, 39 e 38, il limite ovest dei fogli n. 38, 46, 52 e 65; il limite interno della stessa area è il limite nord del foglio n. 67, il limite ovest dei fogli n. 60 e 55, il limite sud dei fogli n. 55, 48, 47 ed il limite est dei fogli n. 53 e 57;

Considerato che:

la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984 punto 1, ed è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9480 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: l'area circostante l'invaso del Liscione, caratterizzata da una particolare bellezza ambientale e naturalistica, subisce continuamente aggressioni, soprattutto per l'apertura di cave di inerti da costruzione e per un vasto impianto di estrazione di materiale siliceo che, benché di recente installazione, ha già determinato la totale scomparsa di una collina.

Altro motivo per temere l'integrità della suddetta area è dato dalla volontà del comune di Guardialfiera di estendere, in base al nuovo P.d.F., l'area edificabile fino alla riva del lago. Lo stesso P.d.F. prevede, inoltre, un insediamento urbanistico a scopo turistico sul monte Peloso, che costituisce un unicum ambientale e paesaggistico con il lago.

In ultimo è da considerare come l'attuale realizzazione di piccole case lungo detta fondovalle, possa compromettere nel tempo, in maniera determinante e negativa, l'aspetto paesistico e l'assetto geologico dell'intero comprensorio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'invaso del Liscione ricadente nei comuni di Guardialfiera, Lupara, Morrone del Sannio, Casacalenda e Larino che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreperabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio dell'invaso del Liscione ricadente nei comuni di Guardialfiera, Lupara, Morrone del Sannio, Casacalenda e Larino, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona circostante l'invaso del Liscione ricadente nei comuni di Guardialfiera, Lupara, Morrone del Sannio, Casacalenda e Larino (provincia di Campobasso), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punti 3, 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il limite dell'intera zona intercomunale dell'invaso del Liscione va dallo sbarramento a sinistra dell'invaso, segue il limite di confine con il territorio di Palata, prosegue per il limite di confine con il territorio di Acquaviva fino a raggiungere torrente Cervaro, scende lungo la sponda destra di detto torrente fino a quota 144, in linea retta si congiunge a quota 215 vicino la curva (all'esterno) della strada che sale a Guardialfiera dalla Fondovalle, prosegue in linea retta fino a quota 215 del vallone delle Forche, risale per detto vallone fino alla sorgente oltre la quota 486 ai confini con il territorio di Castelmauro per ridiscenderne lungo il confine con il comune di Castelmauro e Civitacampomarano fino a quota 512, punto di incontro tra i limiti territoriali di Guardialfiera-Civitacampomarano e Lupara, da detto punto di incontro prosegue in linea retta e si congiunge successivamente alla spalla (a valle verso Lupara) di ponte Molinello, al punto trigonometrico sul Calvario, allo spigolo esterno di masseria Suriani (a monte verso le sorgenti del fiume) in territorio di Lupara, da detto spigolo in linea retta si congiunge allo spigolo esterno del convento di S. Nazzario (a monte verso Morrone) in Morrone, si congiunge all'altro spigolo del convento (a monte verso il territorio di Provvidenti), da detto spigolo sempre in linea retta si congiunge al punto d'incontro tra i limiti territoriali dei comuni di Morrone-Provvidenti-Casacalenda, prosegue lungo il confine tra il comune di Casacalenda e Provvidenti fin dove detto confine fa angolo retto vicino a quota 570, da detto punto in linea retta si congiunge al punto trigonometrico sopra il Redentore (in Casacalenda) e successivamente al punto a quota 352 di Vallone Troccoli, scende per detto vallone, prosegue per vallone Grande fino ad incontrare il limite di confine con il territorio di Larino, risale da detto punto di incontro lungo il confine fra i due comuni fino al limite sud dei fogli di mappa n. 63 e 64, segue per il limite est dei fogli di mappa n. 64, 56, 51, 45 e 37, prosegue lungo il limite nord dei fogli n. 37 e 36, continua con il limite ovest del foglio n. 36 fino allo sbarramento al lato destro e si ricongiunge al lato sinistro dello sbarramento.

Nell'ambito territoriale di Larino l'altra area considerata ha per confine esterno il limite ovest dei fogli di mappa n. 65 e 70, il limite sud dei fogli n. 70, 66, 67, 58, 60, il limite est dei fogli n. 60, 55, 49 e 41, il limite nord dei fogli n. 41, 40, 28, 39 e 38, il limite ovest dei fogli n. 38, 46, 52 e 65; il limite interno della stessa area è il limite nord del foglio n. 67, il limite ovest dei fogli n. 60 e 55, il limite sud dei fogli n. 55, 48 e 47 ed il limite est dei fogli n. 53 e 57.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2290)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del comprensorio delle Mainarde e dell'alta Valle del Volturno ricadenti nei comuni di Acquaviva d'Isernia, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Rionero Sannitico e Sesto Campano. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui ai decreti ministeriali 23 giugno 1975, 11 febbraio 1976, 7 giugno 1976, e 28 luglio 1976, riguardanti i comuni di Venafro, Pozzilli, Scapoli, Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 23 giugno 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975) la zona sita nel territorio del comune di Venafro (Isernia) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3, 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché il territorio del comune di Venafro si estende nella valle del Volturno e sui versanti, prospicienti tale fiume, della catena montuosa formata dal M. S. Croce, M. Corno e M. Sammucro ed è caratterizzato da un singolare paesaggio in cui, il brusco contrasto, tra le aree pianeggianti e i ripidi scoscendimenti delle zone montane, crea profondi e suggestivi effetti estetici;

Alle pendici della zona montana sopravvivono estesamente le coltivazioni dell'olivo, di millenaria tradizione, rinomate già nell'antichità classica come testimoniato da Catone, Varrone, Orazio, Giovenale, Marziale e Plinio il Vecchio. L'insediamento antico, medioevale e moderno di Venafro si innesta alle falde del M. S. Croce adagiato sul declivio, costituendo un pittoresco quadro d'insieme nel quale risultano armonicamente fusi i caratteri naturali e le modificazioni arrecate dall'opera dell'uomo;

Tale zona comprende l'intero territorio comunale;

Con il decreto ministeriale 11 febbraio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1976) l'intero territorio del comune di Pozzilli ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto; ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché costituisce un quadro di eccezionale bellezza paesaggistica, naturale continuazione della pianura venafrana, ove le emergenze collinari s'innestano sui primi contrafforti dell'imponente catena delle Mainarde. E' arricchito dalla presenza di un buon tratto del fiume Volturno nei pressi del quale appaiono evidenti i suggestivi resti delle opere romane delle terme solfuree;

nei secoli l'opera dell'uomo ha contribuito a rendere particolarmente gradevole il paesaggio con l'inserimento di tipici esempi di edilizia rurale;

gli stessi interventi agricoli della Badia di S. Vincenzo, in particolare in agro di Santa Maria Oliveto, costituiscono una documentazione di storia del paesaggio agrario di grande importanza ambientale per le caratteristiche sistemazioni a terrazze con muri a secco;

il nucleo di Santa Maria Oliveto, con la sua cinta muraria medioevale e le relative torri quasi intatte, fa parte dell'antico sistema difensivo dell'alta valle del Volturno;

il centro abitato di Pozzilli, con una edilizia ricca di valori estetici e tradizionali, senza vistose smagliature di interventi moderni, è armoniosamente inserito in un contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza di vaste estensioni d'ulivo e piccoli torrenti;

il limite di confine del vincolo è lo stesso che delimita il territorio comunale;

Con il decreto ministeriale 7 giugno 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 7 luglio 1976) l'intero territorio del comune di Scapoli (Isernia) ha notevole interesse publico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché rappresenta una unità morfologica di singolare interesse paesaggistico, ponendosi come logico completamento del complesso montano delle Mainarde; il centro abitato di Scapoli rispecchia valori estetici e tradizionali che ben si inseriscono nel circostante paesaggio formando un complesso unitario meritevole di tutela; il patrimonio silvo forestale costituito in particolare da ampi boschi di cerri, querce e faggi, valorizza esteticamente l'intero paesaggio; il limite di confine del vincolo è lo stesso che delimita il territorio comunale così come riportato sull'atlante geografico militare;

Con il decreto ministeriale 28 luglio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 22 settembre 1976) il complesso montano delle Mainarde e dell'alta valle del Volturno sito nei territori dei comuni di Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché formando un unico « hinterland » paesistico e morfologico di considerevole aspetto, costituisce un complesso estetico-tradizionale nonché un quadro naturale di grande rilievo; le orride balze delle Mainarde si contrappongono alla pacatezza e alla estensione dell'altopiano contenente gli insediamenti residenziali di Castel S. Vincenzo e di Rocchetta al Volturno, degli esempi di contenimento e di inserimento delle strutture dell'uomo nel contesto naturale dell'ambiente; la monumentalità della montagna di Montenero, che continua con l'orrido della profonda gola dell'alto Volturno, si contrappone all'aspetto cattedratico, quasi innaturale, del centro storico di Cerro al Volturno che con il suo Castello medioevale fa il punto della maestosità del paesaggio; tutta la zona di cui si propone il vincolo è, nella sua vastità, una unione di quadri d'insieme che non può essere disgiunta o, quantomeno,frazionata nei suoi molteplici aspetti dell'intera zona per le intere estensioni dei territori comunali; tale complesso comprende gli interi

territori comunali di Pizzone, Montenero Valcocchiara, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Rocchetta al Volturno e Montaquila;

Considerato che il comprensorio delle Mainarde e dell'alta valle del Volturno, ricadente nei comuni di: Acquaviva di Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro (in provincia di Isernia) riveste notevole interesse per i seguenti motivi:

L'area in esame è situata fra i sistemi orografici dell'appennino Laziale-Abruzzese, nella zona sud del Massiccio delle Mainarde, compresa fra la valle del Garigliano ad ovest, e quella del Volturno a sud e ad est.

Questi due corsi d'acqua separano la zona dai grandi gruppi del Matese e dagli Aurunci lasciandola collegata direttamente per continuità morfologica e geologica ai monti della Meta, già interessati dal Parco nazionale d'Abruzzo.

Il Massiccio delle Mainarde, ricco di fenomeni carsici, ricalca l'andamento degli altri massicci appenninici allungati in direzione NO-SE, e formati da potenti sequenze di calcari, scomposti in epoche successive in grandi blocchi di fasci di faglia che hanno causato lo smembramento e la formazione di numerose unità minori.

In questa successione di catene, la cui altitudine media aumenta da ovest ad est, l'orografia secondaria si è impostata a diverse quote accentrando lo smembramento suddetto ed isolando le zone fra esse comprese.

Da una morfologia aspra che le caratterizza si passa lentamente ad un aspetto più dolce verso le zone periferiche. Infatti la struttura rigida dei calcari e le successive fratture che si sono formate hanno dato origine a massicci calcarei con pendii ripidi e separati da valli allungate colmate da copertura eluviale.

I corsi d'acqua e le sorgenti sono caratterizzati da periodi di magra alternati ad altri di piena, con portate modeste ad eccezione del Volturno.

Molte sorgenti sono poste sopra i 1400 metri s.l.m.; nella zona non esistono laghi naturali vi è solo la presenza del bacino artificiale di Castel S. Vincenzo, alla quota di 685 metri s.l.m. e il costruendo bacino artificiale di Monte Cesima a quota 655 metri s.l.m.

Inoltre l'area in esame, caratterizzata da una complessità strutturale, presenta un paesaggio molto vario ed interessante dal punto di vista naturalistico, il quale offre spettacoli assai suggestivi e differenziati fra loro, cosa difficilmente riscontrabile per zone così limitate.

Il brusco contrasto, tra le aree pianeggianti e i ripidi scoscendimenti delle zone montane, crea profondi e suggestivi effetti estetici in un pittoresco quadro di insieme nel quale risultano armonicamente fusi i caratteri naturali e le modificazioni arrecate dall'opera dell'uomo.

Il paesaggio agrario si caratterizza in un alternarsi di piccoli lotti di terreno che si differenziano tra di loro per la grande quantità di colture, la vite, l'olivo, il grano determinano così quel particolare aspetto della campagna Volturense.

Le cime verdeggianti fino ai duemila metri, nei comuni di Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, le migliaia di sorgenti di acqua gelata, la flora variopinta e spesso rara, la fauna ricca e varia costituiscono motivo di interesse per quanti amano ancora ritrovare il contatto con la natura.

Infine una grande quantità di reperti archeologici e di monumenti architettonici sono la testimonianza di una storia millenaria ricca ed interessante, che ancora oggi è in gran parte poco conosciuta.

Il territorio, abitato fino dalla preistoria, come si desume dai numerosi reperti dell'età della pietra e del bronzo, fu successivamente organizzato dalle tribù sannitiche che prima della invasione romana lo utilizzarono soprattutto per la pastorizia, essendo l'unico tipo di economia che si adattava alla natura stessa del territorio.

La delimitazione delle aree ricadenti nel comprensorio suddetto è così definita:

1) le aree ricadenti nel comune di Acquaviva di Isernia sono così delimitate: il confine con il comune di Montenero Valcocchiara, il confine con il comune di Rionero Sannitico fino a quota 872, la mulattiera fino a fonte Petronilla, il confine con il comune di Cerro al Volturno (area 1); il confine con il comune di Rionero Sannitico da quota 832, il confine con il comune di Forlì del Sannio fino alla s.s. 17 diramazione, la s.s. 17 diramazione fino a quota 783, mulattiera fino a quota 832 (area 2);

2) le aree ricadenti nel comune di Castel San Vincenzo hanno per confini: il limite di provincia di Frosinone, il confine con il comune di Pizzone fino a quota 844, la congiungente quota 844 e 821, mulattiera da quota 821 a Castel San Vincenzo, sbarramento del bacino artificiale, vallone da quota 688 al fiume Volturno, fiume Volturno, il confine del comune di Rocchetta al Volturno;

3) le aree ricadenti nel comune di Cerro al Volturno hanno per confini: il confine con il comune di Rocchetta al Volturno, il confine con il comune di Castel San Vincenzo, il confine con il comune di Montenero Valcocchiara, il confine con il comune di Acquaviva di Isernia fino a quota 877, mulattiera fino a Foce, carreggiabile fino a Cerreto, mulattiera fino a fiume Volturno, fascia di 150 metri lungo le rive del fiume Volturno (area 1); il confine con il comune di Acquaviva d'Isernia da quota 732, il confine con il comune di Forlì del Sannio, il confine con il comune di Fornelli fino al primo sentiero, sentiero fino alla curva di livello a quota 700, la curva di livello quota 700 fino a quota 710, mulattiera fino a quota 732 (area 2);

4) le aree ricadenti nel comune di Colli al Volturno hanno per confini: una fascia della profondità di 150 metri lungo la riva del fiume Volturno fino a quota 331 (area 1); il limite del Bosco di Monte La Falconara, la S.S. n. 158 fino a Ponte Sbiego, la curva di livello quota 300 fino a S. Antonio, il fosso da S. Antonio a quota 337, il confine con il comune di Fornelli, il confine con il comune di Macchia d'Isernia, il confine con il comune di Monteroduni, il confine con il comune di Montaquila, il confine con il comune di Filignano, il confine con il comune di Scapoli (area 2);

5) le aree ricadenti nel comune di Conca Casale hanno per confini: il limite di provincia di Frosinone,

il confine con il comune di Pozzilli, il confine con il comune di Venafro, la Mulattiera da Ariola a Vallone delle Selvastrelle, Vallone delle Selvastrelle, Vallone da quota 520 a quota 638, Mulattiera da quota 638 a quota 698, la curva di livello quota 675 da quota 698 ad Ariola;

6) le aree ricadenti nel comune di Filignano hanno per confini: il limite di provincia di Frosinone, da ponte Vallone Tettocci in su, il confine con il comune di Rocchetta al Volturno, il confine con il comune di Scapoli, il confine con il comune di Colli al Volturno, il confine con il comune di Montaquila, la Rava, Mulattiera da quota 441 a quota 600, strada provinciale Atinense da quota 600 a Valloncello per Mastrogiovanni, limite provincia di Frosinone da quota 804 a Vallone Cucchiarone, Vallone Cucchiarone, Rio Chiaro;

7) le aree ricadenti nel comune di Forlì del Sannio hanno per confini: il confine con il comune di Vastogirardi, il confine con il comune di Roccasicura fino alla S.S. n. 86, S.S. n. 86 fino al Tratturo Castel di Sangro - Lucera, Tratturo Castel di Sangro - Lucera, il confine con il comune di Rionero Sannitico (area 1); il confine con il comune di Acquaviva d'Isernia fino al Vallone Cupo, Vallone Cupo, Vallone Ricinoso, Torrente Vandra, confine con il comune di Fornelli, il confine con il comune di Cerro al Volturno (area 2);

8) le aree ricadenti nel comune di Fornelli hanno per confini: il confine con il comune di Cerro al Volturno da quota 673, il confine con il comune di Forlì del Sannio, il Torrente Vandra fino a Masseria della Canala, Fosso fino a Fonte del Pesco, la strada Fornelli - Castello fino alla mulattiera al di sotto di quota 699, mulattiera fino a quota 673 (area 1); il limite del Bosco di Valle Porcina fino a quota 340 S.S. n. 627 della Vandra, confine con il comune di Macchia di Isernia, confine con il comune di Colli al Volturno (area 2);

9) le aree ricadenti nel comune di Macchia di Isernia hanno per confini: il confine con il comune di Monteroduni, il fiume Cavaliere, la strada carreggiabile da Guado del Molino a strada statale Venafrana n. 85, curva di livello quota 300 da S.S. Venafrana n. 85 a Torrente Lorda, Torrente Lorda (area 1); Torrente Vandra, confine con il comune di Isernia, S.S. 627 della Vandra (area 2);

10) le aree ricadenti nel comune di Montaquila hanno per confini: il confine con il comune di Filignano a partire dal fiume Rava, il confine con il comune di Colli al Volturno fino a quota 380, Mulattiera fino alla strada per Montaquila, strada per Montaquila fino a quota 413, Mulattiera fino alla S.S. 158, S.S. 158 fino alla carreggiabile per Filignano, carreggiabile per Filignano fino a quota 322, Vallone fino a la Rava, la Rava;

11) le aree ricadenti nel comune di Montenero Valcocchiara hanno per confini: il limite di provincia dell'Aquila fino ad Acqua di Tasseta, Fosso fino alla carreggiabile per Montenero Valcocchiara, strada per Montenero Valcocchiara fino alla carreggiabile per Vallocchio, carreggiabile per Vallocchio, limite di provincia dell'Aquila, confine con il comune di Rionero Sannitico, confine con il comune di Acquaviva d'Isernia, confine con il comune di Cerro al Volturno, confine con il comune di Castel San Vincenzo, confine con il comune di Pizzone;

12) le aree ricadenti nel comune di Pizzone hanno per confini: il limite di provincia di Frosinone, il limite di provincia dell'Aquila, il confine con il comune di Montenero Valcocchiara fino a quota 955, curva di livello quota 950 fino a Rio Inziera, Rio Inziera fino al sentiero, sentiero fino alla carreggiabile per Montenero Valcocchiara, carreggiabile per Montenero Valcocchiara fino a Rio Fosse, Rio Fosse, Mulattiera fino alla S.S. n. 158, S.S. 158 fino alla strada provinciale per Valle Fiorita, strada provinciale per Valle Fiorita fino a quota 701, Mulattiera fino a Rio Vigna Lunga, Rio Vigna Lunga fino a curva di livello quota 875, limite bosco Monte Sant'Angelo e Monte S. Michele, confine con il comune di Castel San Vincenzo;

13) le aree ricadenti nel comune di Pozzilli hanno per confini: il limite di provincia di Frosinone, il torrente Rava, la strada carreggiabile Venafro-Pozzilli, il confine con il comune di Venafro, il confine con il comune di Conca Casale;

14) le aree ricadenti nel comune di Rionero Sannitico hanno per confini: il limite di provincia dell'Aquila fino alla Montagnola, curva di livello quota 950 fino alla Mulattiera (quota 954), Mulattiera fino alla S.S. dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico (n. 17), Fosso fino a quota 972, Mulattiera fino a quota 872, confini con il comune di Acquaviva d'Isernia, confine con il comune di Montenero Valcocchiara (area 1); Mulattiera da quota 1022 a quota 988, S.S. dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico (area 2); il limite di provincia dell'Aquila, il confine con il comune di Vastogirardi, confine con il comune di Forlì del Sannio fino al Tratturo Castel di Sangro - Lucera (area 3);

15) le aree ricadenti nel comune di Rocchetta al Volturno hanno per confini: il limite di provincia di Frosinone, il confine con il comune di Castel San Vincenzo, il fiume Volturno, Rio di Rocchetta, Mulattiera da quota 502 a curva di livello 525, curva di livello a quota 525 fino a quota 549, curva di livello a quota 550 fino a quota 551, sentiero fino a quota 548, Mulattiera fino a quota 595, strada fino a quota 676, Mulattiera fino a quota 696, sentiero fino al primo fosso a quota 610, fosso a quota 610, Rio di Rocchetta, confine comune di Scapoli, Mulattiera da quota 700 a quota 594, Rio Molinello, confine comune di Scapoli, confine con il comune di Filignano;

16) le aree ricadenti nel comune di Scapoli hanno per confini: confine con il comune di Rocchetta al Volturno fino a quota 734, sentiero da quota 734 a quota 744, confine comune di Filignano (area 1); il limite del bosco la Falconara, il confine con il comune di Colli al Volturno, il confine con il comune di Filignano (area 2);

17) le aree ricadenti nel comune di Sesto Campano hanno per confini: il limite di provincia di Caserta, da quota 616 a quota 987, Fosso da quota 987 a quota 561, Vallone da quota 561 a quota 625, Mulattiera da quota 625 a quota 560, Vallone da quota 560 a quota 270, Vallone da quota 270 a quota 689, Fosso da quota 689 a quota 725, Sentiero da quota 750 al Vallone Lapillo, Vallone Lapillo, Vallone da quota 262 a quota 616;

18) le aree ricadenti nel comune di Venafro hanno per confini: il limite di provincia di Caserta, il limite di provincia di Frosinone, il confine con il comune di Conca Casale, il confine con il comune di Pozzilli,

strada Venafro-Pozzilli, strada provinciale per l'Annunziata Lunga (area 1); le ripe del fiume S. Bartolomeo per una fascia di 150 metri ciascuna, dalla sorgente alla confluenza con il torrente Rava (area 2).

In tale comprensorio risultano solo in parte già sottoposte a tutela, a norma del punto 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984), le zone sopraindicate interessanti i comuni di Acquaviva d'Isernia, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Rionero Sannitico, Sesto Campano, onde è necessario ed urgente il loro assoggettamento ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9428 del 24 dicembre 1984 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica al fine della valorizzazione dell'ambiente di grande bellezza, e al fine di impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli per il suddetto patrimonio ambientale e naturalistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del comprensorio delle Mainarde e dell'alta valle del Volturno (ricadente nei comuni di: Acquaviva di Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia di Isernia, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante l'integrazione dei vincoli quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del comprensorio delle Mainarde e dell'alta valle del Volturno (ricadente nei comuni di: Acquaviva di Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Sesto Campano, Venafro) possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina d'uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le zone del comprensorio delle Mainarde e dell'alta valle del Volturno, ricadenti nei comuni di Acquaviva di Isernia, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Rionero Sannitico e Sesto Campano, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona ricadente nel comune di Acquaviva d'Isernia è così delimitata:

il confine con il comune di Montenero Valcocchiara, il confine con il comune di Rionero Sannitico fino a quota 872, la mulattiera fino a fonte Petronilla, il confine con il comune di Cerro al Volturno (area 1); il confine con il comune di Rionero Sannitico da quota 832, il confine con il comune di Forlì del Sannio fino alla S.S. 17 diramazione, la S.S. 17 diramazione fino a quota 783, mulattiera fino a quota 832 (area 1).

La zona ricadente nel comune di Conca Casale ha per confini:

il limite di provincia di Frosinone, il confine con il comune di Pozzilli, il confine con il comune di Venafro, la mulattiera da Ariola a Vallone delle Selvastrelle, Vallone delle Selvastrelle, Vallone da quota 520 a quota 638, mulattiera da quota 638 a quota 698, la curva di livello quota 675 da quota 698 ad Ariola.

La zona ricadente nel comune di Filignano ha per confini:

il limite di provincia di Frosinone da ponte Vallone Tettocci in su, il confine con il comune di Rocchetta al Volturno, il confine con il comune di Scapoli, il confine con il comune di Colli al Volturno, il confine con il comune di Montaquila, la Rava, Mulattiera da quota 441 a quota 600, strada provinciale Atinense, da quota 600 a Valloncello per Mastrogiovanni, limite di provincia di Frosinone da quota 804 a Vallone Cucchiarone, Vallone Cucchiarone, Rio Chiaro.

La zona ricadente nel comune di Forlì del Sannio ha per confini:

il confine con il comune di Vastogirardi, il confine con il comune di Roccasicura fino alla S.S. 86, S.S. 86 fino al Tratturo Castel di Sangro - Lucera, Tratturo Castel di Sangro - Lucera, il confine con il comune di Rionero Sannitico (area 1);

il confine con il comune di Acquaviva d'Isernia, fino al Vallone Cupo, Vallone Cupo, Vallone Ricinoso, Torrente Vandra, confine con il comune di Fornelli, confine con il comune di Cerro al Volturno (area 2).

La zona ricadente nel comune di Fornelli ha per confini:

il confine con il comune di Cerro al Volturno da quota 673, il confine con il comune di Forlì del Sannio, il torrente Vandra fino a Masseria della Canala, Fosso fino al Fonte del Pesco, la strada Fornelli-Castello fino alla mulattiera al di sotto di quota 699, mulattiera fino a quota 673 (area 1);

il limite del bosco di Valle Porcina fino a quota 340, S.S. n. 627 della Vandra, confine con il comune di Macchia d'Isernia, confine con il comune di Colli al Volturno (area 2).

La zona ricadente nel comune di Macchia d'Isernia ha per confini:

il confine con il comune di Monteroduni, il fiume Cavaliere, la strada carreggiabile da guado del Molino a S.S. Venafrana n. 85, curva di livello quota 300 da S.S. Venafrana n. 85 a torrente Lorda, torrente Lorda (area 1);

torrente Vandra, confine con il comune di Isernia, S.S. 627 della Vandra (area 2).

La zona ricadente nel comune di Rionero Sannitico ha per confini:

il limite di provincia dell'Aquila fino alla Montagnola, curva di livello quota 950 fino alla Mulattiera (quota 954), Mulattiera fino alla S.S. dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico (n. 17), fosso fino a quota 972, Mulattiera fino a quota 872, confine con il comune di Acquaviva d'Isernia, confine il comune di Montenero Valcocchiara (area 1); Mulattiera da quota 1022 a quota 988, S.S. dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico (n. 17) (area 2);

il limite di provincia dell'Aquila, il confine con il comune di Vastogirardi, (confine con il comune di Forlì del Sannio fino al Tratturo Castel di Sangro-Lucera (area 3).

La zona ricadente nel comune di Sesto Campano ha per confini:

il limite di provincia di Caserta, da quota 616 a quota 987, Fosso da quota 987 a quota 561, Vallone da quota 561 a quota 625, Mulattiera da quota 625 a quota 560, Vallone da quota 560 a quota 270, Vallone da quota 270 a quota 689, Fosso da quota 689 a quota 725, Sentiero da quota 750 al Vallone Lapillo, Vallone Lapillo, Vallone da quota 262 a quota 616.

In tali zone sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerando che i comuni sopracitati sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 23 giugno 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

«Nelle aree — che hanno per confini: il limite di provincia di Caserta, il limite di provincia di Frosinone, il confine con il comune di Conca Casale, il confine con il comune di Pozzilli, strada Venafro-Pozzilli, strada provinciale per l'Annunziata lunga (area 1); le ripe del fiume S. Bartolomeo per una fascia di 150 metri ciascuna, dalla sorgente alla confluenza con il torrente Rava (area 2) — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerando che il comune di Venafro è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

3) Il sopraindicato decreto ministeriale 11 febbraio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1976) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Nelle aree — che hanno per confini: il limite di provincia di Frosinone, il torrente Rava, la strada carreggiabile Venafro-Pozzilli, il confine con il comune di Venafro, il confine con il comune di Conca Casale — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano lo aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerando che il comune di Pozzilli è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

4) Il sopraindicato decreto ministeriale 7 giugno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 7 luglio 1976) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Nelle aree — che hanno per confini: il confine con il comune di Rocchetta al Volturno fino a quota 734, sentiero da quota 734 a quota 744, confine con il comune di Filignano (area 1); il limite del bosco la Falconara, il confine con il comune di Colli al Volturno, il confine con il comune di Filignano (area 2) — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerando che il comune di Scapoli è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

5) Il sopraindicato decreto ministeriale 28 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 22 settembre 1976) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Limitatamente alle zone sotto descritte, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta

eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano lo aspetto esteriore dei luoghi.

Tali zone hanno per confini:

nel comune di Castel San Vincenzo: il limite di provincia di Frosinone, il confine con il comune di Pizzone fino a quota 844, la congiungente quota 844 e 821, mulattiera da quota 821 a Castel San Vincenzo, sbarramento del bacino artificiale, Vallone da quota 688 al fiume Volturno, fiume Volturno, il confine del comune di Rocchetta al Volturno. Nel comune di Cerro al Volturno: il confine con il comune di Rocchetta al Volturno, il confine con il comune di Castel San Vincenzo, il confine con il comune di Montenero Valcocchiara, il confine con il comune di Acquaviva d'Isernia fino a quota 877, mulattiera fino a Foce, carreggiabile fino a Cerreta, mulattiera fino al fiume Volturno, fascia di 150 metri lungo le rive del fiume Volturno (area 1);

il confine con il comune di Acquaviva d'Isernia da quota 732, il confine con il comune di Forlì del Sannio, il confine con il comune di Fornelli fino al primo sentiero, sentiero fino alla curva di livello a quota 700, la curva di livello quota 700, fino a quota 710, mulattiera fino a quota 732 (area 2).

Nel comune di Colli al Volturno: una fascia della profondità di 150 metri lungo la riva del fiume Volturno fino a quota 331 (area 1);

il limite del bosco di Monte la Falconara, la S.S. n. 158 fino a Ponte Sbiego, la curva di livello quota 300 fino a S. Antonio, il fosso da S. Antonio a quota 337, il confine con il comune di Fornelli, il confine con il comune di Macchia d'Isernia, il confine con il comune di Monteroduni, il confine con il comune di Montaquila, il confine con il comune di Filignano, il confine con il comune di Scapoli (area 2).

Nel comune di Montaquila: il confine con il comune di Filignano a partire dal fiume Rava, il confine, con il comune di Colli al Volturno fino a quota 380, Mulattiera fino alla strada per Montaquila, strada per Montaquila fino a quota 413, Mulattiera fino alla S.S. 158, S.S. fino alla carreggiabile per Filignano, carreggiabile per Filignano fino a quota 322, Vallone fino a la Rava, la Rava.

Nel comune di Montenero Valcocchiara:

il limite di provincia dell'Aquila fino ad Acqua di Tasseta, Fosso fino alla carreggiabile per Montenero Valcocchiara, strada per Montenero Valcocchiara fino alla carreggiabile per Vallocchio, carreggiabile per Vallocchio, limite di provincia dell'Aquila, confine con il comune di Rionero Sannitico, confine con il comune di Acquaviva di Isernia, confine con il comune di Cerro al Volturno, confine con il comune di Castel San Vincenzo, confine con il comune di Pizzone.

Nel comune di Pizzone:

il limite di provincia di Frosinone, il limite di provincia dell'Aquila, il confine con il comune di Montenero Valcocchiara, fino a quota 955, curva di livello quota 950 fino a Rio Inziera, Rio Inziera fino al sentiero, sentiero fino alla carreggiabile per Montenero Valcocchiara, carreggiabile per Montenero Valcocchiara fino a Rio Fosse, Rio Fosse, Mulattiera fino alla S.S. n. 158, S.S. n. 158 fino alla strada provinciale per Valle Fiorita, strada provinciale per Valle Fiorita fino a quota 701, Mulattiera fino a Rio Vigna Lunga, Rio Vigna Lunga fino a curva di livello quota 875, limite Bosco Monte S. Angelo e Monte S. Michele, confine con il comune di Castel S. Vincenzo.

Nel comune di Rocchetta al Volturno: limite di provincia di Frosinone, il confine con il comune di Castel S. Vincenzo, il fiume Volturno, Rio di Rocchetta, Mulattiera da quota 502 a curva di livello 525, curva di livello a quota 525 fino a 549, curva di livello a quota 550 fino a quota 551, sentiero fino a quota 548, Mulattiera fino a quota 595, strada fino a quota 676, Mulattiera fino a quota 696, sentiero fino al primo fosso a quota 610, fosso a quota 610, Rio di Rocchetta, confine comune di Scapoli, Mulattiera da quota 700 a quota 594, Rio Molinello, confine con il comune di Scapoli, confine comune di Filignano.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerando che i comuni di Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Pizzone e Rocchetta al Volturno sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

6) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zona sita nel comune di Bonefro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona caratterizzata da complessi orografici di media e alta collina sita nel comune di Bonefro, in provincia di Campobasso, riveste interesse di bellezza naturale e panoramica ed in particolar modo si evidenziano due aree così caratterizzate:

la prima area individuata è una dorsale di alta collina che dal colle della Guardia, attraversando colle Totaro, arriva fino a Cerro Secco; da questa zona si gode di un panorama vario e pittoresco che spazia dall'Adriatico (isole Tremiti) al lago di Occhito, alla pianura del Tavoliere, al Gargano, ai monti della Daunia, al Matese e al lago del Liscione. Essa è una delle poche aree in cui è possibile trovare un ambiente quasi intatto, in quanto sinora è stata parzialmente risparmiata dalle migliorie agrarie, rimanendo la maggior parte a pascolo, sua destinazione originaria. La seconda area è caratterizzata da colture arboree come uliveti e frutteti che, integrandosi paesisticamente con i boschi di querce, costituiscono dei quadri di particolare bellezza ambientale.

Tale zona è così delimitata:

il limite della prima area considerata va dal punto in cui il vallone Porcino si stacca dal confine con Montorio e si addentra nel territorio di Bonefro, prosegue per detto vallone fino ad incontrare la strada comunale Fisca, discende per tale strada fino al calvario, segue la strada comunale per la montagna per mt. 350, continua per la strada comunale che la unisce alla statale 376 seguendola fino al punto fisso della strada K 4, da detto punto risale per la strada (proprietà acquedotto Molisano) fino al serbatoio posto a quota 742, in linea retta prosegue fino all'incontro con il confine del comune di Casacalenda a quota 653, da detta quota segue il confine con il comune di Casacalenda, prosegue lungo il confine di Montorio fino al punto in cui incontra il vallone Porcino proveniente dal territorio di Bonefro.

Il limite della seconda area va dall'incontro del fosso della Pinciara, dove confluisce nel torrente Tona, risale lungo detto fosso fino ad incontrare la strada comunale per la contrada Cese, segue questa ultima strada fino all'incrocio con la provinciale per Rotello, prosegue per la strada comunale Pagliarelle, continua lungo le strade interne all'abitato che lo circoscrivono fino all'incrocio con la strada statale 376, prosegue su detta strada fino ad incontrare vallone Varco, risale, detto corso d'acqua fino alla confluenza con il vallone del Ciciliano, risale fino al ponte del Ciciliano proseguendo per la strada statale 376 per Campobasso fino all'incrocio con la strada provinciale per Colletorto, prosegue lungo la provinciale fino ad incontrare il tratturo Celano-Foggia, prosegue lungo il tratturo fino all'incrocio con il confine del comune di S. Elia a Pianisi, prosegue lungo il confine fino ad incrociare il confine di S. Giuliano di Puglia, segue tutto il confine fino all'incrocio del confine di S. Croce di Magliano, prosegue su quest'ultimo confine fino al torrente Tona, risale lungo detto torrente (confine tra Bonefro-Montelongo) fino alla confluenza con il fosso della Pinciara;

Considerato che le aree in questione, così come descritte, sono già in parte sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984, ed è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, art. 1, n. 3-4, delle aree sopra indicate, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise, con nota n. 9478 del 24 dicembre 1984, ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta. Ciò anche in considerazione di opere già eseguite e di opere previste, riguardanti aperture di cave e realizzazione di infrastrutture viarie spesso superflue e realizzate senza tener conto dei valori ambientali dei luoghi;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle sopra descritte aree ricadenti in comune di Bonefro che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle sopra descritte aree ricadenti in comune di Bonefro, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona caratterizzata da complessi orografici di media e alta collina sita nel comune di Bonefro, in provincia di Campobasso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (articolo 1, n. 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il limite della prima area considerata va dal punto in cui il vallone Porcino si stacca dal confine con Montorio e si addentra nel territorio di Bonefro, prosegue per detto vallone fino ad incontrare la strada comunale Fisca, discende per tale strada fino al calvario, segue la strada comunale per la montagna per metri 350, continua per la strada comunale che la unisce alla statale 376 seguendola fino al punto fisso della strada K 4, da detto punto risale per la strada (proprietà acquedotto Molisano) fino al serbatoio posto a quota 742, in linea retta prosegue da detto serbatoio fino all'incontro con il confine del comune di Casacalenda a quota 653, da detta quota segue il confine con

il comune da Casacalenda, prosegue lungo il confine con Montorio fino al punto in cui incontra il vallone Porcino proveniente dal territorio di Bonefro.

Il limite della seconda area va dall'incontro del fosso della Pinciara, dove confluisce nel torrente Tona, risale lungo detto fosso fino ad incontrare la strada comunale per la contrada Cese, segue questa ultima strada fino all'incrocio con la provinciale per Rotello, prosegue per la strada comunale Pagliarelle, continua lungo le strade interne all'abitato che lo circoscrivono fino all'incrocio con la strada statale 376, prosegue su detta strada fino ad incontrare vallone Varco, risale detto corso d'acqua fino alla confluenza con il vallone del Ciciliano, risale fino al ponte del Ciciliano proseguendo per la strada statale 376 per Campobasso fino all'incrocio con la strada provinciale per Colletorto, prosegue lungo la provinciale fino ad incontrare il tratturo Celano-Foggia, prosegue lungo il tratturo fino all'incontro con il confine del comune di S. Elia a Pianisi, prosegue lungo il confine fino ad incrociare il confine di S. Giuliano di Puglia, segue tutto il confine fino all'incrocio del confine di S. Croce di Magliano, prosegue su quest'ultimo confine fino al torrente Tona, risale lungo detto torrente (confine tra Bonefro-Montelongo) fino alla confluenza con il fosso della Pinciara.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Bonefro e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zona collinare nel comune di S. Giuliano di Puglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il Regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona ricadente nel territorio comunale di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, delimitata come di seguito specificato, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica per la sua particolare orografia caratterizzata da un susseguirsi di colline ricche di vegetazione boschiva di tipo mediterraneo, dominate dall'emergenza del centro abitato che, stagliandosi su un dirupo, fa assumere al paesaggio dell'intorno una particolare atmosfera di irreale bellezza.

I limiti di tale zona sono individuati dai fogli di mappa nn. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18 del comune di S. Giuliano di Puglia, presi per intero;

Considerato che le aree in questione così come descritte, sono già in parte sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del disposto di cui al punto 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, ed è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise, con nota n. 9478 del 24 dicembre 1984, ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale, ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta. Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste riguardanti improprie trasformazioni del paesaggio agrario e la realizzazione di infrastrutture viarie spesso superflue e realizzate senza tenere conto dei valori ambientali dei luoghi;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della sopra descritta area ricadente in comune di S. Giuliano di Puglia, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della sopra descritta area ricadente in comune di S. Giuliano di Puglia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona collinare circostante il centro abitato di S. Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, ricadente nel territorio comunale medesimo, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

I limiti di tale zona sono individuati dai fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18 del comune di S. Giuliano di Puglia, presi per intero.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di S. Giuliano di Puglia e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Colletorto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona comprendente vasta parte del territorio comunale di Colletorto, in provincia di Campobasso, delimitata come di seguito specificato, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica ed in particolar modo si evidenziano tre ambiti con proprie specifiche caratteristiche.

Nella prima area, che corre lungo la provinciale per Bonefro, lungo tutto il suo percorso è possibile spaziare verso il lago di Occhito con tutta la sua vallata che va dal Cigno molisano al versante Dauno con i suoi monti che si specchiano nel lago. Proseguendo per la strada che va a Casalnuovo Monterotaro si incontra un ambito incontaminato e selvaggio caratterizzato da colture spontanee e dal macchiatico mediterraneo. La restante area che circonda per gran parte il centro abitato è costituita principalmente da un paesaggio antropizzato ricco di oliveti in susseguirsi di dolci colline solcate da ruscelletti.

Tale zona è così delimitata:

dalla strada Provinciale che unisce Colletorto alla Statale passante per Bonefro dal punto sul confine, della stessa, con il comune di San Giuliano di Puglia fino a Q. 629 della stessa strada, da detto punto in linea retta si congiunge a Q. 557 della stessa strada in prossimità di Colletorto, prosegue per detta strada, gira intorno all'abitato (ad est), prosegue per la strada provinciale che unisce Colletorto a San Giuliano di Puglia fino al confine con il comune di San Giuliano, segue il confine con il comune di San Giuliano fino al confine con la regione Puglia, prosegue per detto confine fino al punto d'incontro tra i limiti territoriali della regione Puglia, del comune di Colletorto e del comune di S. Elia a Pianisi, risale per il confine tra Colletorto e Sant'Elia a Pianisi fino al punto di incontro tra i limiti territoriali dei comuni di Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia e Colletorto fino a ricongiungersi alla strada Provinciale che unisce Colletorto alla statale passante per Bonefro;

Considerato che le aree in questione così come descritte sono già in parte sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984, ed è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9478 del 24 dicembre 1984 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta. Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste riguardanti improprie trasformazioni del paesaggio agrario con l'eliminazione delle colture di olivo, elemento storicamente integrante del paesaggio, a favore di colture graminacee e la realizzazione di infrastrutture viarie spesso superflue e realizzate senza tenere conto dei valori ambientali dei luoghi.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della sopra descritta area ricadente in comune di Colletorto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della sopra descritta area ricadente in comune di Colletorto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro iniseme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona, ricadente nel comune di Colletorto, e comprendente buona parte del suo territorio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3-4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dalla strada provinciale che unisce Colletorto alla statale passante per Bonefro dal punto sul confine, della stessa, con il comune di San Giuliano di Puglia fino a Q. 629 della stessa strada, da detto punto in linea retta si congiunge a Q. 557 della stessa strada in prossimità di Colletorto, prosegue per detta strada, gira intorno all'abitato (ad est), prosegue per la strada provinciale che unisce Colletorto a San Giuliano di Puglia fino al confine con il comune di San Giuliano, segue il confine con il comune di San Giuliano fino al confine con la regione Puglia, prosegue per detto confine fino al punto d'incontro tra i limiti territoriali della regione Puglia, del comune di Colletorto e del comune di S. Elia a Pianisi, risale per il confine tra Colletorto e Sant'Elia a Pianisi fino al punto d'incontro tra i limiti territoriali dei comuni di Sant'Elia a Pianisi, S. Giuliano di Puglia e Colletorto fino a ricongiungersi alla strada provinciale che unisce Colletorto alla statale passante per Bonefro.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Colletorto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zona del comune di Portocannone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona collinare posta a sud-ovest del centro abitato di Portocannone, in provincia di Campobasso, e ricadente nel territorio comunale medesimo riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica per i dolci pendii degradanti verso la pianura solcata dal Biferno e ricoperti interamente da oliveti;

i limiti di tale zona sono individuati dai fogli di mappa numeri 3, 9, 10 e 17 del comune di Portocannone, presi per intero;

Considerato che le aree in questione, così come descritte sono già in parte sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 ed è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, dell'area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9478 del 24 dicembre 1984 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta. Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste riguardanti improprie trasformazioni del paesaggio agrario con l'eliminazione delle colture di olivo, elemento storicamente integrante del paesaggio, a favore di colture più redditizie; tale sostituzione comporta sconnessione dello strato superficiale del terreno, distruzione di siepi e alterazione del naturale deflusso idrico, con conseguenti dissesti idrogeologici che oltre ad arrecare danno economico alla collettività determinano grande squallore ambientale.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona sopra descritta in comune di Portocannone che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate.

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona sopra descritta in comune di Portocannone possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona collinare posta a sud-ovest del centro abitato di Portocannone, in provincia di Campobasso, e ricadente nel territorio comunale medesimo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. I limiti di tale zona sono individuati dai fogli di mappa numeri 3, 9, 10 e 17 del comune di Portocannone, presi per intero. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Portocannone e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Montorio nei Frentani.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona costituita da vasta parte del territorio comunale di Montorio nei Frentani, in provincia di Campobasso, gravitante intorno al centro abitato, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica perché caratterizzata da un susseguirsi continuo di colline ricoperte da vegetazione che va dal tipo spontaneo, come pascoli e boschi, a seminativi e oliveti. Il continuo variare delle colture al variare della natura del terreno e delle stagioni crea un paesaggio naturale e antropizzato di particolare bellezza non ancora contaminato da interventi di nessun genere;

Tale zona è così delimitata:

il limite esterno dell'area interessata va dal punto a quota 468 di vallone di Colle Petursо in linea retta fino a quota 510 della strada rotabile per Ururi, da detto punto si congiunge in linea retta allo spigolo nord-ovest di masseria Garfagnini, prosegue in modo rettilineo fino allo spigolo nord-est di masseria Petrucci per poi proseguire fino al confine con il comune di Larino e passante per lo spigolo sud di masseria Pappalardi, da detto punto segue il confine con il comune di Larino fino sotto colle Guarenza, successivamente prosegue lingo il confine con i comuni di Casacalenda, Bonefro, Montelongo fino a ricongiungersi con il punto a quota 468 di vallone Colle Peturso, coincidente detto vallone per un buon tratto con il limite di confine con Montelongo.

Il limite interno di detta area va dal punto a quota 607 della strada rotabile per Montelongo (bivio all'entrata di Montorio), segue la strada rotabile per Ururi (che passa per colle Mafarino), fino a quota 546, da detto punto in linea retta si congiunge a quota 614 della strada che collega Montorio a Larino (passante per il Cigno), in linea retta si congiunge, a quota 554, ad ovest dell'abitato di Montorio, segue la strada fino a ricongiungersi con quota 607 (bivio in prossimità di Montorio, a sud);

Considerato che le aree in questione, così come descritte sono già in parte sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 ed è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numero 3-4, dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9478 del 24 dicembre 1984 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta. Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste rigurdanti improprie trasformazioni del paesaggio agrario e la realizzazione di infrastrutture viarie spesso superflue e realizzato senza tenere conto dei valori ambientali dei luoghi;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle aree sopra descritte ricadenti in comune di Montorio nei Frentani che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle aree sopra descritte ricadenti in comune di Montorio nei Frentani possa più appropriatamente far seguito, a causa delle

sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona costituita da vasta parte del territorio comunale di Montorio nei Frentani, in provincia di Campobasso, gravitante intorno al centro abitato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il limite esterno dell'area interessata va dal punto a quota 468 di vallone di Colle Peturso in linea retta fino a quota 510 della strada rotabile per Ururi, da detto punto si congiunge in linea retta allo spigolo nord-ovest di masseria Garfagnini, prosegue in modo rettilineo fino allo spigolo nord-est di masseria Petrucci per poi proseguire fino al confine con il comune di Larino e passante per lo spigolo sud di masseria Pappalardi, da detto punto segue il confine con il comune di Larino fin sotto colle Guarenza, successivamente prosegue lungo il confine con i comuni di Casacalenda, Bonefro, Montelongo fino a ricongiungersi con il punto a quota 468 di vallone Colle Peturso coincidente detto vallone per un buon tratto con il limite di confine con Montelongo.

Il limite interno di detta area va dal punto a quota 607 della strada rotabile per Montelongo (bivio all'entrata di Montorio), segue la strada rotabile per Ururi (che passa per colle Mafarino), fino a quota 546, da detto punto in linea retta si congiunge a quota 614 della strada che collega Montorio a Larino (passante per il Cigno), in linea retta si congiunge, a quota 554, ad ovest dell'abitato di Montorio, segue la strada fino a ricongiungersi con quota 607 (bivio in prossimità di Montorio, a sud).

Il tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Montorio nei Frentani e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Rotello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la fascia di territorio che circonda il centro urbano del comune di Rotello, in provincia di Campobasso, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica in quanto paesisticamente è caratterizzato da colline ricoperte da uliveti secolari della varietà « Cellina di Rotello », intervallati da piccoli boschi cedui.

La bellezza di questo quadro naturalistico è paragonabile a quello delle colline toscane descritte dai nostri maggiori poeti. I limiti di tale zona sono così individuati sui fogli di mappa catastali del comune di Rotello:

foglio n. 33 per intero;

foglio n. 34 part. n. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 31, 30, 29, 27, 14, 75, 74, 63, 12, 13, 24, 26, 22, 11, 48, 10, 8, 9, 5, 7, 4, 6, 1, 458, 372, 373, 33, 35, 37, 36, 34, 38, 39, 41, 47, 49, 43, 44, 86, 45, 46, 50, 42, 62, 64, 80, 79, 77, 78, 459, 460, 96, 88, 97, 99, 95, 98, 102, 105, 396, 101, 395, 100, 81, 82, 83, 65, 66, 388, 52, 53, 386, 387, 385, 67, 68, 85, 87, 89, 91, 109, 106, 107, 108, 123, 122, 126, 125, 131, 130, 129, 128, 124, 137, 136, 135, 134, 133, 103, 410, 144, 145, 397, 146, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 149, 153, 484, 155, 152, 151, 437, 72, 70, 69, 59, 58, 57, 55, 54, 436, 60, 433, 432, 61, 434, 435, 93, 116, 490, 118, 119, 120, 157, 440, 441, 442, 443, 475, 163, 94, 111, 452, 156, 450, 451, 158, 159, 161, 411, 412, 162, 409, 375, 167, 478, 479, 480, 172, 173, 170, 275, 453, 276, 180, 179, 176, 175, 177, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 290, 291, 287, 292, 293, 477, 294, 295, 296, 297, 299, 641, 340, 342, 343, 344, 298, 171, 256, 257, 258, 260, 261, 430, 262, 263, 264, 488, 266, 265, 268, 269, 408, 270, 407, 272, 271, 274, 199, 511, 510, 446, 413, 192, 203, 193, 194, 195, 196, 197, 485, 204, 206, 166, 117, 154, 211, 209, 208, 217, 219, 207, 201, 202, 200, 390, 389, 184, 114, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 221, 400, 218, 210, 212, 213, 214, 398, 399, 223, 215, 216, 486, 224, 225, 393, 174, 226, 227, 377, 228, 229, 230, 231, 232, 237, 236, 238, 239, 401, 240, 241, 246, 419, 418, 417, 233, 416,

415, 168, 420, 235, 300, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 321, 438, 323, 322, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 329, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 335, 334, 333, 182, 181, 332, 331, 330, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 328, 327, 326, 325, 324, 244, 247, 249, 248, 251, 169, 253, 252, 378, 414, 336, 379, 383, 384, 361, 380, 337, 366, 267, 406, 365, 381, 367, 368, 369, 358, 357, 338, 346, 347, 349, 165, 189;

foglio n. 35 part. 321, 320, 319, 316, 315, 280, 510, 148, 149, 147, 146, 155, 161, 576, 144, 145, 458, 143, 142, 136, 565, 566, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 35, 36, 27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 200, 569, 164, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 564, 176, 177, 322, 324, 557, 328, 329, 567, 593, 592;

foglio n. 36 per intero;

foglio n. 37 part. 189, 191, 97, 98, 169, 148, 100, 101, 167, 168, 102, 104, 124, 150, 125, 126, 127, 128, 129, 122, 149, 121, 120, 119, 118, 170, 180, 105, 106, 182, 107, 183, 109, 112, 114, 117, 87, 88, 89, 184, 92, 91, 93, 243, 246, 247, 241, 95, 242, 64, 67, 147, 115, 113, 65, 66, 63, 62, 69, 142, 195, 70, 71, 116, 72, 194, 73, 74, 165, 75, 144, 76, 166, 77, 143, 176, 78, 197, 82, 80, 145, 146, 86, 85, 83, 84, 61, 200, 199, 60, 198, 81, 196, 177, 178, 59, 43, 42, 41, 34, 164, 40, 173, 174, 175, 138, 137, 37, 36, 33, 154, 131, 156, 155, 158, 157, 19, 159, 132, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10, 133, 29, 28, 171, 181, 32, 209, 172, 136, 18, 17, 31, 30, 16, 153, 15, 14, 13, 130, 187, 8, 9, 193, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 135, 151, 152;

foglio n. 47 per intero;

foglio n. 48 per intero;

Considerato che le aree in questione, così come descritte, sono già in parte sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 ed è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n 9478 del 24 dicembre 1984 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta. Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste riguardanti i continui attacchi cui sono assoggettati gli impianti di olivo. Gli attacchi cui sono sottoposti gli oliveti sono essenzialmente di due tipi: 1) la sostituzione degli impianti d'olivo per un uso diverso del territorio agrario; 2) la costruzione di strade che si evidenziano paesisticamente con lunghe strisce bianche in un mare di verde smeraldo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della sopra descritta area ricadente in comune di Rotello che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della sopra descritta area ricadente in comune di Rotello, possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia di territorio che circonda il centro urbano del comune di Rotello, in provincia di Campobasso, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

I limiti di tale zona sono così individuati sui fogli di mappa catastali del comune di Rotello:

foglio n. 33 per intero;

foglio n. 34, part. n. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 31, 30, 29, 27, 14, 75, 74, 63, 12, 13, 24, 26, 22, 11, 48, 10, 8, 9, 5, 7, 4, 6, 1, 458, 372, 373, 33, 35, 37, 36, 34, 38, 39, 41, 47, 49, 43, 44, 86, 45, 46, 50, 42, 62, 64, 80, 79, 77, 78, 459, 460, 96, 88, 97, 99, 95, 98, 102, 105, 396, 101, 395, 100, 81, 82, 83, 65, 66, 388, 52, 53, 386, 387, 385, 67, 68, 85, 87, 89, 91, 109, 106, 107, 108, 123, 122, 126, 125, 131, 130, 129, 128, 124, 137, 136, 135, 134, 133, 103, 410, 144, 145, 397, 146, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 148, 149, 153, 484, 155, 152, 151, 437, 72, 70, 69, 59, 58, 57, 55, 54, 436, 60, 433, 432, 61, 434, 435, 93, 116, 490, 118, 119, 120, 157, 440, 441, 442, 443, 475, 163, 94, 111, 452, 156, 450, 451, 158, 159, 161, 411, 12, 162, 409, 375, 165, 167, 478, 479, 480, 172, 173, 170, 275, 453, 276, 180, 179, 176, 175, 177, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 290, 291, 287, 292, 293, 477, 294, 295, 296, 297, 299, 641, 340, 342, 343, 344, 298, 171, 256, 257, 258, 260, 261, 430, 262, 263, 264, 488, 266, 265, 268, 269, 408, 270, 407, 272, 271, 274, 199, 511, 510, 446, 413, 192, 203, 193, 194, 195, 196, 197, 485, 204, 206, 166, 117, 154, 211, 209, 208, 217, 219, 207, 201, 202, 200, 390, 389, 184, 114, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 221, 400, 218, 210, 212, 213, 214, 398, 399, 223, 215, 216, 486, 224, 225, 393, 174, 226, 227, 377, 228, 229, 230, 231, 232, 237, 236, 238, 239, 401, 240, 241, 246, 419, 418, 417, 233, 416, 415, 168, 420, 235, 300, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 321, 438, 323, 322, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 329, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 335, 334, 333, 182, 181, 332, 331, 330, 467, 317, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 328, 327, 326, 325, 324, 244, 247, 249, 248, 251, 169, 253, 252, 378, 414, 336, 379, 383, 384, 361, 380, 337, 366, 267, 406, 365, 381, 367, 368, 369, 358, 357, 338, 346, 347, 349;

foglio n. 35 part. 321, 320, 319, 316, 315, 280, 510, 148, 149, 147, 146, 155, 161, 576, 144, 145, 458, 143, 142, 136, 565, 566, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 35, 36, 27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 200, 569, 164, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 564, 176, 177, 322, 324, 557, 328, 329, 567, 593, 592;

foglio n. 36 per intero;

foglio n. 37 part. 189, 191, 97, 98, 169, 148, 100, 101, 167, 168, 102, 104, 124, 150, 125, 126, 127, 128, 129, 122, 149, 121, 120, 88, 89, 184, 92, 91, 93, 243, 246, 247, 241, 95, 242, 64, 67, 147, 115, 113, 65, 66, 63, 62, 69, 142, 195, 70, 71, 116, 72, 194, 73, 74, 165, 75, 144, 76, 166, 77, 143, 176, 78, 197, 82, 80, 145, 146, 86, 85, 83, 84, 61, 200, 199, 60, 198, 81, 196, 177, 178, 59, 43, 42, 41, 34, 164, 40, 173, 174, 175, 138, 137, 37, 36, 33, 154, 131, 156, 155, 158, 157, 19, 159, 132, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10, 133, 29, 28, 171, 181, 32, 209, 172, 136, 18, 17, 31, 30, 16, 153, 15, 14, 13, 130, 187, 8, 9, 193, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 135, 151, 152, 119, 118, 170, 180, 105, 106, 182, 107, 183, 109, 112, 114, 117, 87;

foglio n. 47 per intero;

foglio n. 48 per intero;

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Rotello e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2297)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Santa Croce di Magliano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona di media collina posta a sud-est del centro abitato di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso, e ricadente nel territorio del comune medesimo, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica, in quanto caratterizzata da lievi pendii degradanti, ricoperti principalmente da oliveti, frutteti e vigneti intervallati da piccole macchie di boschi cedui e da vegetazione spontanea varia e pittoresca che rendono il paesaggio diversificato, percettivamente stimolante e visivamente scenografico.

Tale zona è così delimitata:

dal punto in cui la strada statale Tre Titoli tocca il confine con il comune di San Giuliano di Puglia, seguendo detta strada a valle fino a quota 607, prosegue in linea retta fino allo spigolo esterno del campo sportivo e successivamente a quota 587, da detta quota in linea retta si congiunge allo spigolo a monte di villa Clementina (a nord e verso Santa Croce di Magliano), prosegue fino a quota 589 della strada statale Tre Titoli, scende per tale strada fino a quota 391, in linea retta si congiunge allo spigolo di masseria Calandrella (a monte verso Santa Croce di Magliano), dallo spigolo della Masseria, in linea retta, alla quota 417 di Vallone S. Croce, risale per detto vallone che fa da confine con il comune di San Giuliano di Puglia, prosegue per detto confine fino ad incontrare la strada statale Tre Titoli sotto colle Ciavolla;

Considerato che le aree in questione, così come descritte, sono già in parte sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 ed è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3, 4), dell'area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9478 del 24 dicembre 1984 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta.

Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste in quanto tutta l'area in oggetto è sottoposta ad una intensa attività edilizia urbanisticamente poco controllata e che di fatto sta comportando la scomparsa dell'unica zona arborata a ridosso del centro abitato, compromettendone il già precario assetto geomorfologico; simili considerazioni riguardano anche la villa Mastrangelo, il cui notevole interesse storico-ambientale, in mancanza di adeguati strumenti di pianificazione paesistica ed urbanistica, potrebbe essere irrimediabilmente compromesso;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio collinare posto in comune di S. Croce di Magliano a sud-est del centro abitato che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio collinare posto in comune di S. Croce di Magliano a sud-est del centro abitato, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di media collina posta a sud-est del centro abitato di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso e ricadente nel territorio del comune medesimo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal punto in cui la strada statale Tre Titoli tocca il confine con il comune di San Giuliano di Puglia, seguendo detta strada a valle fino a quota 607, prosegue in linea retta fino allo spigolo esterno del campo sportivo e successivamente a quota 587, da detta quota in linea retta si congiunge allo spigolo a monte di villa Clementina (a nord verso Santa Croce di Magliano), prosegue fino a quota 589 della strada statale Tre Titoli, scende per tale strada fino a quota 391, in linea retta si congiunge allo spigolo di masseria Calandrella (a monte verso Santa Croce di Magliano), dallo spigolo della Masseria, in linea retta, alla quota 417 di vallone S. Croce, risale per detto vallone che fa da confine con il comune di San Giuliano di Puglia, prosegue per detto confine fino ad incontrare la strada statale Tre Titoli sotto colle Ciavolla.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Santa Croce di Magliano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2298)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile **1985**.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del comune di S. Martino in Pensilis.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la zona centrale del territorio comunale di S. Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, posta in prossimità del centro abitato, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica in quanto costituisce la cornice naturale al centro abitato che, anche per la presenza di due fasce tratturali (L'Aquila-Foggia e Centurelle-Montesecco), si pone come la maggiore emergenza urbana del comprensorio: ancora oggi nella tradizione sono presenti queste antiche vie di comunicazione in quanto su parte di esse prendono il via le gare equestri che si svolgono in occasione delle feste patronali.

Il paesaggio agrario che, a partire dal centro abitato, digrada dolcemente sino ad aprirsi in ampi campi aperti, è caratterizzato, nell'arco dell'anno, dai vari colori e forme che assume secondo l'alternarsi di alcune colture agricole. Tale paesaggio, per la particolare conformazione morfologica del comprensorio, è sinteticamente percepibile da più punti di vista siti sia nel centro abitato che lungo le numerose strade comunali e interpoderali.

I limiti di tale zona sono individuati dai fogli di mappa numeri 56, 52, 57, 44, 45, 43, 30, 31, 32, 28, 29, 17, 18, 19, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 22, presi per intero;

Considerato che le aree in questione così come descritte, sono già in parte sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 ed è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9478 del 24 dicembre 1984 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta.

Ciò anche in considerazione di opere già eseguite e di opere previste riguardanti i continui attacchi portati a segno dalle ruspe, sia per la realizzazione scorretta di strada e canali di bonifica sia per la sostituzione degli impianti arborei a vantaggio di coltivazioni intensive, che arrecano irreversibili danni all'assetto idrogeologico ed al paesaggio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della sopra descrit-

ta area ricadente in comune di S. Martino in Pensilis che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della sopra descritta area ricadente in comune di S. Martino in Pensilis, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione, di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione della finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona centrale del territorio comunale di S. Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, posta in prossimità del centro abitato, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

I limiti di tale zona sono individuati dai fogli di mappa numeri 56, 52, 57, 44, 45, 43, 30, 31, 32, 28, 29, 17, 18, 19, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 22, presi per intero. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di S. Martino in Pensilis e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di una zona sita nel comune di Boiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nelal *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che: con il decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 16 aprile 1977) una zona sita nel territorio del comune di Boiano è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché, nel suo complesso, è caratterizzata dal brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante — con le sue colture, gli elementi naturali, le case, gli agglomerati urbani — e la maestosità del complesso montuoso che si presenta all'inizio con ripidi contrafforti e va man mano estendendosi fino a raggiungere l'apice con la montagna del Matese. In tale zona l'uomo, attraverso i secoli, ha spesso utilizzato alcuni elementi naturali con finalità precise, tenendo presente la disposizione dei sentieri, delle recinzioni e soprattutto delle costruzioni rurali. Si tratta di un piano certamente non studiato, derivato da secoli di educazione estetica, che ha determinato una forma istintiva di « arte del paesaggio ». Nei borghi rurali, che trovano la più alta espressione nel borgo di altura di Civita Superiore, la qualificazione ambientale è dovuta soprattutto ai volumi costruiti che mettono in evidenza come l'opera umana, sfruttando sapientemente la situazione naturale si sia fusa con essa impreziosendola. Gli elementi del paesaggio rurale hanno precisi riferimenti storici con datazioni spesso documentate. I lotti regolari e ripetuti dell'area pianeggiante testimoniano le assegnazioni agrarie romane; i muretti di pietra eretti a dividere le aree incolte da quelle coltivate (a protezione delle greggi) illustrano l'evoluzione ambientale dalla pastorizia all'agricoltura. Altro tipico esempio è rappresentato dalla parte di tratturo Pescasseroli-Candela adattato alle moderne necessità viarie, le case dei contadini, ognuna figurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico; l'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, la fantasia elevata ad ingegno, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, vi sono impressi ed interpretati; i numerosi ed incontaminati corsi d'acqua: il fiume Biferno, il torrente Rio, il torrente Callora; il massiccio ed imponente profilo del Matese fanno parte di un ricco patrimonio naturale che forma un armonioso e singolare quadro d'insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevole di tutela;

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine di regione, dal confine con il comune di San Polo, dal fiume Biferno fino al confine con il comune di San Massimo e seguendo quest'ultimo fino all'incrocio con il confine di regione.

Si intendono escluse dal predetto vincolo le zone comprese nelle aree di espansione del piano regolatore generale adottato dal comune il 13 aprile 1973, nelle quali la edificazione è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici operativi (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate) a loro volta sottoposti all'esame e al vaglio della competente Soprintendenza per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici di Campobasso;

Considerato che la zona del fiume Calderari, meglio definito come braccio del Biferno, ricadente nelle aree sopradescritte, ha notevole interesse storico urbanistico ed ambientale, in quanto al corso del fiume è legata la storia economica e sociale della città di Boiano. Il fiume costituisce oggi un elemento determinante nella configurazione urbanistica della città che permette una lettura più chiara e comprensibile della orditura urbana, fungendo da limite naturale, insieme alla totalità degli orti e dei giardini che lo costeggiano, fra la città antica e quella moderna, fra la città collinare e quella di pianura.

Il fiume Calderari costituisce inoltre un elemento naturalistico che caratterizza profondamente con la sua presenza l'ambiente, che privatone degenererebbe a livello di banale agglomerato di singoli episodi di edilizia comune, tipico delle più squallide periferie urbane.

I limiti di tale zona sono così individuati sui fogli di mappa catastali del comune di Boiano:

Foglio n. 50 - allegato n. 5 - Corso del fiume Calderari, per intero; fascia di rispetto costituita dalle particelle n. 1025 (per intero) e dalle particelle numeri 955, 961, 628, 881, 885, 1092, 1026, 1239, 900 (in parte, per una profondità di ml. 5,00 dal confine catastale del fiume Calderari) e dalla particella 605 per una profondità di ml 5,00 a partire dal confine con la particella n. 1025.

Foglio n. 50 - allegato n. 4 - Corso del fiume Calderari, per intero; fascia di rispetto costituita dalla particella n. 1139 per intero e dalle particelle numeri 404, 875, 1018, 1165, 1164, 1205, 485, 1160 in parte, per una profondità di ml 5,00 dal confine catastale del fiume Calderari.

Foglio n. 62 - Corso del fiume Calderari per intero; fascia di rispetto costituita dalle particelle numeri 110, 253, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1314, per intero, e dalle particelle numeri 1230, 1229, 1228, 1452, 1227, 245, 1455, 1456, 1271, 49, 47, 46, 57, 1233, 1940, 1235, 107, 109, 108, 103, 99, 92, 91, 86, 158, 159, 151, 154, 1173, 155, 1451, 146, 1286, 1312, 1311, 1310, 1309, 135, 133, 132, 128, 129, 126, 124, 122, 120, 118, 116, 114, 1408, 1466, 1424, 111, 189, 1431, 1430, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 520, 523, 524, 1290, 526, 528, 567, 575, 1244, 1438, 585, 591, 596, 598, 600, 1220, 604, 1224, 1225, in parte, per una profondità di ml. 5,00 dal confine catastale del fiume Calderari.

Foglio n. 63 - Corso del fiume Calderari per intero; fascia di rispetto costituita dalle particelle numeri 395, 396, per intero e dalle particelle numeri 5 e 6, in parte, per una profondità di ml 5,00 dal confine catastale del fiume Calderari;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9476, del 24 dicembre 1984 ha riferito che tale zona è minacciata da un progetto (di iniziativa comunale) che prevede la copertura del Calderari e la trasformazione in strada, facilitando così l'attività edilizia nelle aree ad esso adiacenti.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del fiume Calderari e aree limitrofe, in comune di Boiano che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del fiume Calderari ed aree limitrofe site in comune di Boiano, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche, in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 16 aprile 1977) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Nella zona comprendente il corso del fiume Calderari e le aree limitrofe, come sotto delimitate, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

I limiti di tale zona sono così individuati sui fogli di mappa catastali del comune di Boiano:

Foglio n. 50 - allegato n. 5 - Corso del fiume Calderari, per intero; fascia di rispetto costituita dalle particelle n. 1025 (per intero) e dalle particelle numeri 955, 961, 628, 881, 885, 1092, 1026, 1239, 900 (in parte, per una profondità di ml 5,00 dal confine catastale del fiume Calderari) e dalla particella 605 per una profondità di ml 5,00 a partire dal confine con la particella n. 1025.

Foglio n. 50 - allegato n. 4 - Corso del fiume Calderari, per intero; fascia di rispetto costituita dalla particella n. 1139 per intero e dalle particelle numeri 404, 875, 1018, 1165, 1164, 1205, 485, 1160 in parte, per una profondità di ml 5,00 dal confine castale del fiume Calderari.

Foglio n. 62 - Corso del fiume Calderari per intero; fascia di rispetto costituita dalle particelle numeri 110, 253, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1314, per intero e dalle particelle numeri 1230, 1229, 1228, 1452, 1227, 245, 1455, 1456, 1271, 49, 47, 46, 57, 1233, 1940, 1235, 107, 109, 108, 103, 99, 92, 91, 86, 158, 159, 151, 154, 1173, 155, 1451, 146, 1286, 1312, 1311, 1310, 1309, 135, 133, 132, 128, 129, 126, 124, 122, 120, 118, 116, 114, 1408, 1466, 1424, 111, 189, 1431, 1430, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 520, 523, 524, 1290, 526, 528, 567, 575, 1244, 1438, 585, 591, 596, 598, 600, 1220, 604, 1224, 1225, in parte, per una profondita di ml 5,00 dal confine catastale del fiume Calderari.

Foglio n. 63 - Corso del fiume Calderari per intero; fascia di rispetto costituita dalle particelle numeri 395, 396, per intero e dalle particelle numeri 5 e 6, in parte, per una profondità di ml 5,00 dal confine catastale del fiume Calderari ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Boiano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2300)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone ricadenti nei comuni di Montenero di Bisaccia, Campomarino e S. Giacomo degli Schiavoni. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1970, riguardante i comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 2 febbraio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1970) la fascia costiera molisana sita nei territori comunali di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché essa interessa i territori dei sopra citati comuni che formano una continuità territoriale e paesaggistica interdipendente nei suoi limiti che si qualificano, nella parte interna della costa, con rilievi collinari dolcemente digradanti verso il mare, con vegetazione bassa e omogenea sui quali si affacciano vecchi nuclei urbani formanti un quadro di insieme paesaggisticamente importante, mentre sulla parte marina le ampie spiagge con dune sabbiose e classica vegetazione marina a ciuffi che donano con la visione del golfo di S. Salvo, del Promontorio di Punta Penne e del Promontorio di Termoli e relativo piccolo Golfo di Campomarino, una omogenea visione di un complesso di bellezze naturali composte di elementi vari e nello stesso tempo complementari l'un l'altro nei particolari paesaggistici.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

i limiti saranno costituiti a valle dal mare Adriatico, mentre quelli a monte partono dal confine con la provincia di Chieti lungo il tracciato della strada statale n. 16 fino a Petacciato Centro, per continuare lungo la via del Tratturo. Da quota 30 da via del Tratturo in località Parco del Duca, lungo una linea retta che passa la quota 148 del Colle della Stella, Podere S. Giulio, a quota 120, fino al passo Pisciarillo a quota 18 e di qui fino alla Masseria Candigliota, sempre in linea retta, e fino al fiume Biferno all'innesto con la strada statale n. 16, lungo il tracciato di detta strada statale e fino al confine con la provincia di Foggia. Dal vincolo si intende escluso il centro urbano della città di Termoli, mentro nel vincolo stesso rimane compreso il quartiere detto « Borgo »;

Considerato che la zona dei comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino e San Giacomo degli Schiavoni, riveste notevole interesse perché forma una continuità territoriale e paesaggistica di notevole interesse nella sua particolare bellezza naturale e d'insieme che si qualifica nella parte a monte della costa con lievi pendii e rilievi collinari che digradano verso il mare; la vegetazione, prevalentemente bassa ed omogenea, lascia intravedere i vari nuclei urbani che si affacciano sul mare formando un paesaggio naturale e umanizzato che presenta ancora caratteristiche di particolare bellezza;

Tale zona è così delimitata:

i limiti saranno costituiti a valle dal Mare Adriatico mentre quelli a monte partono dal confine con la provincia di Chieti, lungo il confine Montenero di Bisaccia-Mafalda, proseguono nel comune di Montenero di Bisaccia sul limite dei fogli di mappa nn. 38, 32, 30, 24 e 25 comprendendoli per intero, segue la strada comunale di Monte Bello, quindi la strada comunale la Mezzana e fosso Sacchetti e dalla confluenza di esso con il torrente Mergolo il limite si immette nel comune di Petacciato seguendo il limite del foglio di mappa n. 2 comprendendolo per intero, prosegue lungo la interpoderale Colle Calcioni fino all'incrocio di essa con la strada Nazionale Adriatica e seguendola per breve tratto, taglia sul torrente Tecchio alla confluenza col fosso Fara e lungo tale fosso fino ad immettersi sulla strada vicinale Fara Caprareccia seguendola fino all'incrocio con la strada comunale di Vasto, seguendo lungo il limite del foglio di mappa n. 7 si porta lungo la strada Nazionale Adriatica n. 16, si sposta sulla Provinciale di Petacciato lungo la pista di raccordo in prossimità di Fosso dei Lupi seguendola fino a riprendere la

strada Nazionale Adriatica n. 16, continuando su essa prosegue nel territorio di Termoli fino alla località Pozzo Pisano e seguendo il limite del foglio 17 comprendendolo per intero e coincidendo a valle con la strada comunale del Bosco fino ad incontrarsi con il Torrente Sinarca, si immette nel Comune di San Giacomo degli Schiavoni dove in località Frassineto è definito dal limite del foglio di mappa n. 2, segue per breve tratto la strada comunale Valloncello, prosegue lungo la strada vicinale Giocatori, coincide con il limite del foglio n. 6, incrocia la strada provinciale Termolese, prosegue lungo fosso Valloncello fino ad intercettare strada comunale Fontana le Piane coincidente con il limite del foglio di mappa n. 7, segue il corso del Vallone dell'Eremita, confine comunale con Termoli, fino alla confluenza del Valloncello Ponticelli e proseguendo lungo il confine comunale con Termoli, limite dei fogli nn. 4 e 7, all'incrocio di esso con il torrente Sinarca discende il suo corso fino alla località Petrara (di Termoli) per proseguire lungo il canale di bonifica e all'incrocio di esso con la circonvallazione della variante alla Litoranea S.S. n. 16 ne segue il tracciato fino all'area di servizio autostradale per ricongiungersi al mare discendendo il corso del Vallone Foce degli Angeli; ad est del centro abitato di Termoli (località Rio Vivo) dalla linea di battigia risale il limite del foglio di mappa n. 14, include la torretta di avvistamento saracena (punto trigonometrico), attraversa il tracciato ferroviario e stradale (variante litoranea S.S. 16), prosegue lungo il limite del foglio n. 22, include l'area utilizzata a parco comunale, incrocia nuovamente la ferrovia Bologna-Otranto e ne segue il tracciato, prosegue lungo il limite del foglio n. 35 e del foglio n. 36, arriva al fiume Biferno e ne risale il corso, prosegue sul confine Portocannone-Campomarino fino alla strada provinciale per Portocannone e seguendone il tracciato arriva al centro abitato di Campomarino, segue il limite dei fogli nn. 6, 3 e 9 e proseguendo lungo le strade comunali dei Giardini, Ramitelli, Macchie, continua sul tracciato autostradale Bologna-Canosa fino al confine con la provincia di Foggia;

In tale zona risultano, solo in parte, già sottoposte a tutela, a norma del punto 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984), le aree così individuate sui fogli di mappa catastali:

comune di Montenero di Bisaccia: fogli di mappa numeri 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 38;

comune di Campomarino:

fogli di mappa numeri 6, 12, 22, 23;

foglio di mappa n. 7, particelle numeri 2, 47, 3, 6, 133, 4, 49, 1, 78, 77, 82, 74, 139, 79, 141, 76, 142, 80, 75, 83, 81, 140, 102, 84, 136, 137, 138, 11, 105, 107, 48, 7, 61, 9, 10, 50, 73, 68, 66, 67, 65, 13, 72, 70, 52, 14, 15, 71, 51, 16 17, 53, 54, 18, 19, 33, 143, 34, 35, 36, 59, 58, 40, 12, 42, 41, 182, 38, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 120, 129, 126, 60, 125, 121, 187, 117, 118, 39, 124, 189, 119, 194, 175, 116, 110, 111, 176, 91, 113, 177, 112, 115, 37;

foglio di mappa n. 13, particelle numeri 53, 70, 73, 72, 69, 31, 67, 68, 59, 54, 55, 60, 57, 74, 75, 2, 61, 56, 58, 59, 3, 46, 35, 32, 43, 4, 40, 5, 7, 1, 39, 36, 33, 10, 52, 51, 9, 8, 65, 66, 41, 44, 47, 48, 12, 45;

foglio di mappa n. 24, particelle numeri 1, 71, 69, 70, 139;

comune di San Giacomo degli Schiavoni: fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 6 e 7;

è pertanto necessario ed urgente il loro assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9479 del 24 dicembre 1984 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta;

Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste in quanto l'intera zona è costantemente soggetta a tentativi speculativi;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona ricadente nei comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino e S. Giacomo degli Schiavoni che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate, mediante la integrazione dei vincoli quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della zona ricadente nei comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino e S. Giacomo degli Schiavoni, possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopracitate ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le zone sotto descritte, ricadenti nei comuni di Montenero di Bisaccia, Campomarino, S. Giacomo degli Schiavoni, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3-4, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. I limiti di tali zone sono così individuati sui fogli di mappa catastali:

Comune di Montenero di Bisaccia: fogli di mappa nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 38;

Comune di Campomarino:

fogli di mappa nn. 6, 12, 22, 23;

foglio di mappa n. 7, particelle nn. 2, 47, 3, 6, 133, 4, 49, 1, 78, 77, 82, 74, 139, 79, 141, 76, 142, 80, 75, 83, 81, 140, 102, 84, 136, 137, 138, 11, 105, 107, 48, 7, 61, 9, 10, 50, 73, 68, 66, 67, 65, 13, 72, 70, 52, 14, 15, 71, 51, 16, 17, 53, 54, 18, 19, 33, 143, 34, 35, 59, 58, 40, 12, 42, 41,

182, 38, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 120, 129, 126, 60, 125, 121, 187, 117, 118, 39, 124, 189, 119, 175, 116, 110, 111, 176, 91, 113, 177, 112, 115, 37, 36, 194;

foglio di mappa n. 13, particelle nn. 53, 70, 73, 72, 69, 31, 67, 68, 59, 54, 55, 60, 57, 74, 75, 2, 61, 56, 58, 59, 3, 46, 35, 32, 43, 4, 40, 5, 7, 1, 39, 36, 33, 10, 52, 51, 9, 8, 65, 66, 41, 44, 47, 48, 12, 45;

foglio di mappa n. 24, particelle nn. 1, 71, 69, 70, 139;

Comune di San Giacomo degli Schiavoni: fogli di mappa nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

In tali zone sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 2 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1970) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Limitatamente alle zone sotto descritte sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Tali zone sono così individuate sui fogli di mappa catastali:

Comune di Montenero di Bisaccia: fogli di mappa nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 15;

Comune di Petàcciato:

fogli di mappa nn. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12;

foglio di mappa n. 5, particelle nn. 56, 55, 57, 59, 58, 1, 53, 43, 52, 4, 40, 51, 6, 7, 44, 61, 60, 46, 49, 8, 48, 47, 45, 75, 76, 63, 62, 9, 64, 54, 38, 39, 35;

foglio di mappa n. 10, particelle nn. 7, 12, 90, 269, 2, 3, 6, 4, 101, 91, 104, 286, 92, 270, 105, 98, 99, 100, 103, 102, 106, 113, 112, 107, 9, 111, 8, 109, 110, 123, 15, 10, 273, 124, 125, 114, 115, 116, 108, 13, 126, 127, 121, 301, 302, 11, 16, 118, 117, 298, 14, 268, 297, 271, 119, 94, 120, 26, 296, 17, 18, 295, 93, 19, 27, 132, 134, 21, 128, 129, 131, 274, 133, 22, 235, 78, 236, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 23, 272, 29, 30, 149, 154, 148, 150, 143, 151, 152, 153, 130, 276, 145, 144, 28, 141, 142, 275, 24, 277, 146, 85, 278, 147;

foglio di mappa n. 11, particelle nn. 138, 161, 196, 136, 197, 137, 200, 198, 53, 52, 51, 201, 48, 199, 140, 54, 139, 210, 49, 38, 147, 164, 165, 166, 59, 169, 61, 282, 163, 170, 168, 167, 57, 55, 58, 162, 171, 64, 284, 183, 63, 62, 285, 281, 66, 146, 141, 142, 79, 78, 77, 80, 145, 88, 89, 133, 91, 92, 93, 94, 95, 134, 132, 118, 278, 279, 76, 144, 208, 190, 288, 289, 290, 209, 156, 292, 81, 82, 83, 84, 293, 291, 265, 72, 71, 73, 70, 74, 60, 287, 69, 186, 143, 67, 191, 185, 211, 205, 213, 68, 286, 45, 192, 46, 212, 188, 189, 47, 206, 187, 207, 39, 44, 43, 40, 41, 42, 75, 193;

Comune di Termoli:

fogli di mappa nn. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 32, 35, 36;

l'allegato A al foglio n. 31 (foglio degli allegati 9);

foglio di mappa n. 6, particelle nn. 1, 88, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 7, 15, 12, 17, 13, 19, 16, 20, 14, 18, 21, 5, 9, 6, 32, 34, 35, 36, 91, 110, 37, 38, 39, 40, 67, 108, 33, 89, 24, 23, 25, 109, 29, 28, 26, 27, 94, 30, 95, 90, 96, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 97, 52, 54, 55, 56, 57, 106, 105, 53, 59, 61, 63, 60, 58, 104, 62, 64, 65, 68, 69, 72, 74, 76, 101, 73, 75, 77, 78, 79, 71;

foglio di mappa n. 10, particelle nn 1, 2, 19, 25, 20, 6, 7, 8, 9, 4, 30, 54, 5, 27, 29, 28, 26, 12, 55, 23, 32, 34, 24, 31, 33, 35, 10, 11, 14, 13, 40, 41, 42;

foglio di mappa n. 11, particelle nn. 1, 2, 78, 79, 81, 41, 46, 47, 43, 44, 45, 15, 11, 8, 10, 9, 7, 40, 124, 12, 13, 14, 125, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 76, 75, 74, 23, 24, 77, 25, 57, 55, 123, 52, 65, 122, 120, 21, 121, 22, 64, 26;

foglio di mappa n. 12, particelle nn. 1, 193, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 128, 587, 588, 589, 50, 633;

foglio di mappa n. 14, particelle nn. 217, 218, 219, 55, 57, 127, 96, 65, 66, 77;

foglio di mappa n. 22, particelle nn. 317, 143, 133, 144, 151, 152, 319, 153, 148, 320, 321, 156, 351, 155, 156, 149, 154, 310, 311, 256, 150, 281, 286, 257, 162, 163, 484, 507, 496, 463, 303, 492, 480, 490, 479, 491, 506, 502, 501, 167, 478, 488, 477, 487, 476, 486, 499, 497, 473, 493, 173, 126;

foglio di mappa n. 31, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 143, 8, 319, 131, 9, 10, 11, 24, 25, 318, 317, 27, 147, 17, 28, 12, 29, 40, 31, 32, 34, 18, 144, 145, 146, 69, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 600, 601, 602, 453, 455, 457, 452, 512, 454, 456, 458, 215, 654, 653, 219, 133, 44, 43, 248, 132, 45, 53, 58, 304, 57, 55, 54, 312, 305, 60, 306, 307, 61, 62, 63, 310, 64, 313, 149, 308, 309, 65, 51, 52, 311, 46, 466, 465, 274, 273, 272, 650, 277, 651, 648, 647, 50, 646, 645, 643, 644, 475;

Comune di Campomarino:

fogli di mappa nn. 1, 2, 3, 4, 11, 19, 20, 21;

foglio di mappa n. 9, particelle nn. 322, 320, 9, 11, 172, 14, 15, 17, 16, 152, 23, 19, 154, 20, 21, 153, 155, 157, 31, 26, 110, 47, 140, 46, 48, 49, 50, 159, 179, 112, 40, 160, 131, 114, 113, 52, 138, 56, 116, 115, 289, 255, 253, 260, 206, 205, 242, 204, 180, 316, 53, 181, 240, 254, 291, 293, 211, 57, 58, 133, 294, 268, 256, 292, 239, 210;

foglio di mappa n. 10, particelle nn. 17, 18, 22, 23, 24, 19, 25, 83, 28, 82, 2, 80, 79, 35, 168, 158, 157, 16, 10, 75, 73, 3, 20, 77, 78, 133, 95, 94, 29, 30, 116, 118, 129, 15, 8;

foglio di mappa n. 31, particelle nn. 48, 112, 51, 54, 22, 44, 23, 43, 60, 85, 24, 61, 62, 86, 42, 63, 80, 87, 81, 143, 147, 64, 148, 82, 142, 144, 88, 145, 146, 97, 140, 89, 90, 14, 139, 149, 176, 83, 84, 150, 13, 65, 66, 25, 30, 124, 138, 1, 2, 109, 46, 162, 99, 110, 163, 47, 116, 49, 113, 3, 50, 111, 4, 5, 141, 102, 160, 19, 8, 21, 20, 6, 18, 7, 132, 129, 12, 26, 28, 126, 161;

foglio di mappa n. 32, particelle nn. 131, 1, 119, 89, 10, 2, 102, 3, 32, 120;

foglio di mappa n. 33, particelle nn. 28, 61, 66, 29, 47, 56, 31, 9, 10, 38, 32, 100, 8, 30, 99, 63, 4, 68, 69, 57, 58, 33, 14, 34 106, 86, 21, 82, 80, 83, 36, 7, 59, 60, 70, 6, 64, 65, 5, 22, 23, 84, 12, 87, 20, 88, 103, 102, 101, 16, 89, 90 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente

il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona montuosa in località La Montagnola-Colle dell'Orso, ricadente nei comuni di Frosolone, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, S. Maria del Molise, Macchiagodena, S. Elena Sannita.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che la commissione provinciale di Isernia per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, nella seduta del 13 settembre 1977 ha deliberato, all'unanimità, che la zona ricadente nei comuni di Carovilli, Pescolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, S. Maria del Molise, Macchiagodena, riveste notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 punti 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, per la particolare bellezza panoramica e per i caratteristici aspetti idrografici, geologici, vegetazionali e storici dei luoghi.

Tale zona comprende per intero i territori comunali di Carovilli, Pescolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, Macchiagodena, ed in parte il territorio comunale di S. Maria del Molise (con esclusione della parte a sud della S.S. n. 17 Appulo-Sannitica). Alla deliberazione della commissione predetta non ha fatto, però, seguito l'adozione del relativo definitivo provvedimento di vincolo;

Considerato che la zona montuosa in località La Montagnola-Colle dell'Orso, ricadente nei comuni di Frosolone, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, S. Maria del Molise, Macchiagodena, S. Elena Sannita, riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica per i seguenti motivi:

la parte più elevata dell'altopiano (La Montagnola m. 1421; Monte Cervaro m. 1389; Colle dell'Orso m. 1393; Monte Pesco La Messa m. 1383), è costituita da terreni dell'Eocene-Oligocene circondati da un anello di terreni del Paleocene Campaniano che da Morge del Molise (1332 m.) per Morgia Quadra, Morgia del Cavuto, Morgia Marchetta (1376 m.), Pesco La Messa (1383 m.) si chiude come una fascia ai limiti SO dell'altopiano, all'incirca tra le quote di m. 1050 e 1200 fino all'angolo NO (verso Sessano). Terreni del Cretacico (Sesoniano - Albiano) compaiono più in basso ai margini dell'imbasamento del lato O dell'altopiano tra i 1050 e gli 800 m. nella zona La Foresta - La Difesa e a SO di Sessano. Intercalati nelle depressioni dell'altopiano sono presenti sedimenti più recenti (Olocene) con colmate di argille e di terreni umiferi nonché banchi di cineriti con pomici e tufiti dovuti a depositi vulcanici pleistocenici. Nel fondo di tali depressioni ci sono spesso laghetti che in prevalenza si asciugano durante la stagione secca. Resta al centro una raccolta artificiale di acqua residua per abbeverare gli animali. Per quanto riguarda il manto di vegetazione esso è costituito da vaste faggete, specialmente nella zona del lago di Civitanova e a Colle dell'Orso, che si interrompono però nelle parti più scoscese, mentre nelle conche prevalgono i prati-pascolo. Questa situazione è conseguenza di un intenso sfruttamento dovuto al taglio del bosco ed al pascolo. Nella fascia più bassa la faggeta cede al bosco misto di latifoglie tipico dell'Appennino centro-meridionale. Nell'ambito degli interventi umani c'è da segnalare il programma del Corpo Forestale dello Stato, di porre a dimora 80.000 abeti nella zona del lago di Civitanova. L'ambiente si caratterizza per la presenza di spoglie creste rocciose, di aspetto quasi Dolomitico, che chiudono piccole valli pianeggianti dove alle radure si succedono i boschi, determinando un paesaggio vario e sempre diverso, arricchito dalla presenza dei laghetti, tra i quali vanno ricordati il lago perenne di Carpinone e quelli stagionali: lago dei Castrati e lago di Civitanova, questo ultimo è un magnifico bacino carsico, caratterizzato dalla presenza di doline e inghiottitoi tra foltissime faggete di alto fusto, che nei mesi invernali raggiunge un'estensione anche di 8 ettari, e che nei mesi estivi si prosciuga, lasciando il posto ad un prato umido, percorso in tutta la sua lunghezza da un fiumicello che ancora alimenta alcuni stagni e specchi d'acqua, in cui vive una ricchissima fauna. Eccezionali le fioriture: in alcune stagioni tutta la pianura si presenta ricoperta di ranuncoli color oro, che contrasta in modo splendido con il verde cupo dei faggi. Il citato lago dei Castrati, il lago di Cannavine e il lago del Cervaro sono minuscoli specchi d'acqua (circa 80 m. di diametro), che qualificano con un ulteriore tocco di bellezza il solenne paesaggio dei monti e delle faggete. Si tratta di un'area praticamente incontaminata, dove l'antropizzazione è stata limitata alle zone marginali, poste alle quote più basse, in prossimità dei centri abitati, dove oltre all'espansione edilizia sono attive anche alcune cave di materiali litici. Ricca di specie è la fauna che in quest'area trova il suo habitat naturale; si citano: il lupo, il cinghiale, il tasso; numerose specie di rapaci diurni e notturni; tra gli avincoli, coturnici e starne; presenti i migratori come la beccaccia, il beccaccino, l'anatra e numerosi altri. Poiché « La Montagnola » si erge al centro di un'area caratterizzata da quote inferiori, numerosi sono i punti di osservazione panoramica, dai quali è possibile stendere lo sguardo verso le sottostanti zone vallive e collinari, spingendo l'osservazione fino ai lontani orizzonti limitati dalle vette del Matese e della Mainarde. L'intero comprensorio de « La Montagnola » è sede di una intensa attività pastorale, vi è una corrente di monticazione dalla Puglia, di pecore e cavalli, dall'aprile, quando il manto nevoso è scomparso ed i laghetti sono pieni d'acqua,

fino a tutto settembre. L'intera zona è inoltre compresa nell'elenco pubblicato dal C.N.R. delle zone di interesse naturalistico da proteggere.

Tale zona è compresa all'interno di una linea di delimitazione che, partendo a sud della cima posta a 1102 m.l.m., in località Piana Palomba nel comune di Macchiagodena, raggiunge per linea retta la località di S. Maria Palestina. La linea di delimitazione, seguendo la mulattiera che da questa località raggiunge la provinciale di Frosolone, coincide per lungo tratto con detta strada provinciale, fino al Ponte della Madonna, nel comune di Frosolone. Da tale punto la delimitazione è rappresentata da una linea spezzata che ha per vertici i seguenti punti topografici: La Grotta ed Acquevive nel comune di Frosolone; Colle S. Marco, Vallone del Pincio a quota 800 m.l.m. e Ponte Castagna nel comune di Civitanova del Sannio. Da questo punto la linea di delimitazione coincide con la strada provinciale di Civitanova fino al punto in cui questa incontra il confine comunale e continua seguendo brevi tratti dei confini comunali di Civitanova e Sessano, fino al punto in cui questo incontra, in località Chiopera, la mulattiera che raggiunge la località Casino Valle Mescia. Da questo punto la linea di demarcazione è definita dalla spezzata che ha per vertici le località: Pantano San Nicola e Masseria Iannurri a quota 843 m.l.m. Da questo punto la demarcazione coincide con il confine del territorio del comune di Santa Maria del Molise fino a quota 1016 in località Colle Pezzo della Stella e da questa, per linea retta, raggiunge località Piana Palomba nel comune di Macchiagodena.

La predetta zona montuosa è stata oggetto, esclusa una zona ricadente nel territorio del comune di S. Elena Sannita, della sopraindicata deliberazione della Commissione Provinciale d'Isernia per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

E' pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, della zona montuosa sopraindicata in località La Montagnola-Colle dell'Orso;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9477 del 24 dicembre 1984 ha riferito che ha ragione di temere che l'integrità dei valori naturalistici e paesistici di tale vasta area, che negli ultimi anni è stata oggetto di interventi quali cave, apertura indiscriminata di strade rotabili, costruzioni isolate (villini), progetti di lottizzazioni, progetti di sistemazione dei numerosi invasi presenti, possa essere notevolmente compromessa;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona montuosa in località La Montagnola Colle dell'Orso che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona montuosa in località La Montagnola-Colle dell'Orso, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona montuosa in località La Montagnola Colle dell'Orso, ricadente nei comuni di Frosolone, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, S. Maria del Molise, Macchiagodena, S. Elena Sannita, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è compresa all'interno di una linea di delimitazione che, partendo a sud della cima posta a 1102 m.l.m., in località Piana Palomba nel comune di Macchiagodena, raggiunge per linea retta la località di S. Maria Palestina. La linea di delimitazione, seguendo la mulattiera che da questa località raggiunge la provinciale per Frosolone, coincide per lungo tratto con detta strada provinciale, fino al Ponte della Madonna nel comune di Frosolone. Da tale punto la delimitazione è rappresentata da una linea spezzata che ha per vertici i seguenti punti topografici: La Grotta ed Acquevive nel comune di Frosolone; Colle S. Marco, Vallone del Pincio a quota 800 m.l.m. e Ponte Castagna nel comune di Civitanova del Sannio. Da questo punto la linea di delimitazione coincide con la strada provinciale di Civitanova fino al punto in cui questa incontra il confine comunale e continua seguendo brevi tratti dei confini comunali di Civitanova e Sessano, fino al punto in cui questo incontra, in località Chiopera, la mulattiera che raggiunge la località Casino Valle Mescia. Da questo punto la linea di demarcazione è definita dalla spezzata che ha per vertici le località: Pantano S. Nicola e Masseria Iannurri a quota 843 m.l.m. Da questo punto la demarcazione coincide con il confine del territorio del comune di S. Maria del Molise fino a quota 1016, in località Colle Pezzo della Stella e da questa, per linea retta, raggiunge località Piana Palomba nel comune di Macchiagodena.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerato che il comune di Carpinone è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi, in tale comune, gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per le zone colpite da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2302)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone del comprensorio del massiccio del Matese ricadenti nei comuni di Roccamandolfi, Castelpetroso, Pettoranello, Castelpizzuto, Longano, S. Agapito, Monteroduni. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1975, 23 settembre 1975, 10 ottobre 1975, 17 dicembre 1975, 5 aprile 1976 e 24 gennaio 1977, riguardanti i comuni di Sepino, S. Massimo, S. Polo Matese, Guardiaregia, Campochiaro e Boiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 9 maggio 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 4 giugno 1975) una zona sita nel territorio del comune di Sepino è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché costituisce un complesso unitario ricco di valori estetici e tradizionali. A nord si estende una meravigliosa area pianeggiante attraversata dal fiume Tammaro, riservata prevalentemente a pascolo estensivo, mentre la parte centrale e meridionale è caratterizzata da un complesso montuoso punteggiato da ripidi scoscendimenti che creano suggestivi effetti estetici nel paesaggio impreziosito, nello sfondo, dall'imponente profilo del massiccio del Matese. Il centro abitato di Sepino ed, in particolare, la frazione Altilia rappresentano un singolare e notevole esempio di armonica fusione tra l'opera dell'ingegno umano e gli elementi naturali;

tale zona è delimitata nel modo seguente:
a sud dal confine di comune e di provincia, ad est dalla linea ferroviaria Campobasso-Isernia, a nord dal limite di confine tra i comuni di Sepino e S. Giuliano, ad ovest dal limite di confine tra i comuni di Sepino e Guardiaregia;

con il decreto ministeriale 23 settembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976) una zona sita nel territorio del comune di S. Massimo (Campobasso) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché tutti gli elementi naturali del territorio contribuiscono a formare un unitario quadro d'insieme caratterizzato dal brusco contrasto fra l'area pianeggiante, con le sue colture, le case, la vegetazione spontanea e la maestosità del complesso montuoso che si presenta all'inizio con ripidi contrafforti e va man mano estendendosi fino a raggiungere l'apice con la montagna del Matese; l'agglomerato urbano di San Massimo rappresenta un tipico e significativo esempio di sapiente sfruttamento di una situazione naturale, laddove le asperità montuose sono state razionalmente assoggettate alle esigenze abitative dell'uomo. I numerosi corsi d'acqua, il ricco patrimonio silvo-forestale, l'imponente profilo della montagna fanno parte di un inestimabile paesaggio, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevoli di tutela;

tale zona comprendente il territorio del predetto comune ad esclusione della zona a nord del torrente il Rio, è così delimitata:

a sud dal confine di regione Molise-Campania; ad est dal confine comunale San Massimo-Boiano; ad ovest dai confini comunali San Massimo-Roccamandolfi e San Massimo-Cantalupo del Sannio; a nord dal torrente il Rio;

con il decreto ministeriale 10 ottobre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975) una zona sita nel territorio del comune di S. Polo Matese è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punti terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa in quanto il paesaggio nel suo complesso è caratterizzato dal brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante, delimitata dal fiume Biferno e dal torrente Quirino nel punto della loro confluenza, con le sue colture, gli elementi naturali, le case, e la maestosità del complesso montuoso che va man mano stendendosi fino a raggiungere l'apice con la montagna del Matese. In tale zona l'uomo, attraverso i secoli, ha spesso utilizzato alcuni elementi naturali con finalità precise, tenendo presente la disposizione dei sentieri, degli steccati, delle recinzioni, e soprattutto delle costruzioni rurali. Si tratta di un piano certamente non studiato, derivato da secoli di educazione estetica, che ha portato una forma istintiva di « arte del paesaggio », e che trova la più alta espressione nell'abitato di S. Polo Matese, arroccato su una propaggine del massiccio. Le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico. L'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, la fantasia elevata ad ingegno, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, le credenze religiose, vi sono impresse e interpretate. I numerosi ed incontaminati corsi d'acqua, quali il fiume Biferno ed il torrente Quirino, il massiccio ed imponente profilo del Matese, quasi sempre imbiancato dalle nevi,

fanno parte di un ricco patrimonio naturale che forma un armonioso e singolare quadro di insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevole di tutela;

tale zona è compresa tra il confine con il comune di Boiano, il confine di regione, il confine con il comune di Campochiaro, il Quirino ed il Biferno;

con il decreto ministeriale 17 dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1976), l'intero territorio del comune di Guardiaregia è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché ha un notevole valore paesaggistico che tutti gli elementi naturali compresi nel territorio contribuiscono a formare. Tale complesso è caratterizzato dal brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante con le sue colture, le case, la vegetazione spontanea e la maestosità del complesso montuoso, che si presenta all'inizio con ripidi contrafforti e van man mano estendendosi fino a raggiungere l'apice con il monte Mutria a quota 1800 metri.

L'agglomerato urbano di Guardiaregia rappresenta un tipico e significativo esempio di sapiente sfruttamento di una situazione naturale, laddove le asperità montuose sono state razionalmente assoggettate alle esigenze abitative dell'uomo. Le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico. L'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, vi sono impressi ed interpretati;

gli incontaminati corsi d'acqua: tra i quali il torrente Quirino ed il rio Cupo; il ricco patrimonio silvo-forestale, costituito da ampi boschi di faggi e di cerri; l'imponente profilo della montagna; contribuiscono a formare un armonioso e singolare quadro d'insieme godibile da innumerevoli punti di vista, meritevole di tutela;

con il decreto ministeriale 5 aprile 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 5 luglio 1976) una zona sita nel territorio del comune di Campochiaro è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché ha un notevole interesse paesaggistico, per la stretta interdipendenza tra gli elementi naturali compresi nel territorio, fra i quali non è possibile distinguere i più importanti da quelli meno importanti poiché tutti contribuiscono a formare un unitario complesso paesistico; esso viene caratterizzato dal brusco contrasto tra l'estensione painegggiante — con le sue colture, le case, la vegetazione spontanea — e la maestosità del complesso montuoso che si presenta all'inizio con ripidi contrafforti; in tale zona l'uomo attraverso i secoli ha spesso utilizzato alcuni elementi naturali con finalità precise, tenendoli presenti nella disposizione dei sentieri, delle recinzioni e soprattutto delle costruzioni rurali; l'agglomerato urbano di Campochiaro rappresenta un tipico e significativo esempio di sapiente sfruttamento di una situazione naturale, laddove le asperità montuose sono state razionalmente assoggettate alle esigenze abitative dell'uomo.

Le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico. L'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, la fantasia elevata ad ingegno, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, le credenze religiose vi sono impresse ed interpretate. I numerosi ed incontaminati corsi d'acqua: quali il fiume Biferno e il torrente Quirino; il ricco patrimonio silvo forestale: costituito da ampi boschi di faggi; l'imponente profilo della Montagna; compongono un armonico e singolare quadro d'insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevoli di tutela;

tale zona comprende l'intero territorio del comune di Campochiaro, con esclusione della zona a nord del torrente Quirino;

con il decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 16 aprile 1977) una zona sita nel territorio del comune di Boiano è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché, nel suo complesso, è caratterizzata dal brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante — con le sue colture, gli elementi naturali, le case, gli agglomerati urbani — e la maestosità del complesso montuoso che si presenta all'inizio con ripidi contrafforti e va man mano estendendosi fino a raggiungere l'apice con la montagna del Matese. In tale zona l'uomo, attraverso i secoli, ha spesso utilizzato alcuni elementi naturali con finalità precise, tenendo presente la disposizione dei sentieri, delle recinzioni e soprattutto delle costruzioni rurali.

Si tratta di un piano certamente non studiato, derivato da secoli di educazione estetica, che ha determinato una forma istintiva di « arte del paesaggio ». Nei borghi rurali, che trovano la più alta espressione nel borgo di altura di Civita Superiore, la qualificazione ambientale è dovuta soprattutto ai volumi costruiti che mettono in evidenza come l'opera umana, sfruttando sapientemente la situazione naturale si sia fusa con essa impreziosendola. Gli elementi del paesaggio rurale hanno precisi riferimenti storici con datazioni spesso documentate. I lotti regolari e ripetuti dell'area pianeggiante testimoniano le assegnazioni agrarie romane; i muretti di pietra eretti a dividere le aree incolte da quelle coltivate (a protezione dalle greggi) illustrano l'evoluzione ambientale dalla pastorizia alla agricoltura. Altro tipico esempio è rappresentato dalla parte di tratturo Pescasseroli-Candela adattato alle moderne necessità viarie, le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico; l'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, la fantasia elevata ad ingegno, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, vi sono impressi ed interpretati; i numerosi ed incontaminati corsi d'acqua: il fiume Biferno, il torrente Rio, il torrente Callora; il massiccio ed imponente profilo del Matese fanno parte di un ricco patrimonio naturale che forma un armonioso e singolare quadro d'insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevole di tutela;

tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine di regione, dal confine con il comune di San Polo, dal fiume Biferno fino alla confluenza con il torrente Rio fino al confine con il comune di San Massimo e seguendo quest'ultimo fino all'incrocio con il confine di regione.

S'intendono escluse dal predetto vincolo le zone comprese nelle aree di espansione del piano regolatore generale adottato dal comune il 13 aprile 1973, nelle quali la edificazione è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici operativi (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate) a loro volta sottoposti all'esame e a vaglio della competente Soprintendenza per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici di Campobasso;

Considerato che il comprensorio del Matese, versante Molisano, — ricadente nei comuni di Sepino, Guardiaregia, Campochiaro, S. Polo Matese, Boiano, S. Massimo (provincia di Campobasso); Roccamandolfi, Castelpetroso, Pettoranello, Castelpizzuto, Longano, S. Agapito, Monteroduni, (provincia di Isernia); — riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica in quanto costituisce una vasta area omogenea che, per la sua natura impervia, ha conservato incontaminate tutte le sue caratteristiche naturalistiche e paesistiche; in effetti l'urbanizzazione e l'antropizzazione del territorio è praticamente limitata alle fasce pedemontane ove hanno sede i numerosi piccoli centri abitati che, arroccati sulle sue pendici, a quota medie di 600 m.l.m., hanno basato la loro economia sulle risorse della montagna, ed in modo particolare sulla pastorizia. Il territorio è geologicamente costituito da rocce calcaree interessate da carsismo che favoriscono la formazione tuttora in atto di ampi bacini sotterranei da cui scaturiscono alcuni tra i maggiori fiumi del Molise, quali il Biferno ed il Tammaro. Questo territorio è interessato per oltre il 70% da essenze arboree di varia natura, composte in larga misura di faggete, situate nella parte più alta della montagna; di boschi di cerro, di quercia ed in misura minore di castagneti e conifere. I boschi, che si sviluppano senza soluzione di continuità su tutto il territorio, presentano un sottobosco ricco di piante spontanee, da considerarsi rare, e costituiscono, insieme alle piccole radure in cui cresce la rarissima « Veronica Campoclarense » che solo qui vegeta, l'habitat incontaminato di una fauna tipica dell'Appennino Centrale, con specie rare tra le quali è ancora possibile incontrare il Lupo, il Cinghiale, la Martora, la Lontra, il Gatto Selvatico, la Puzzola, l'Aquila, la Coturnice, varie specie di falco e vari rapaci notturni tra cui il raro Gufo Reale.

Non meno importante e rilevanti sono i punti di osservazione di panorami e le bellezze di tipo paesistico sia individue che di insieme, che è possibile cogliere in questo ampio comprensorio, costituite da squarci panoramici su pendii boscosi, radure, vallate solcate da torrenti e rivoli, sorgenti, orridi, cime innevate, ampi pascoli ove si possono ancora osservare gli stazzi delle greggi ed i ricoveri dei pastori nelle loro forme autentiche;

i limiti di tale zona sono così individuati sui fogli di mappa catastali dei singoli comuni:

comune di Sepino (Campobasso), fogli di mappa numeri 16, 25, 26, 27, 31, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;

comune di Guardiaregia (Campobasso), fogli di mappa numeri 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

comune di Campochiaro (Campobasso), fogli di mappa numeri 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34;

comune di S. Polo Matese (Campobasso), fogli di mappa numeri 9, 10, 13, 14, 15;

comune di Boiano (Campobasso) fogli di mappa numeri 45, 56, 57, 59, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;

comune di S. Massimo (Campobasso):

fogli di mappa numeri 14, 15, 16;

foglio di mappa numero 17, particelle numeri 4, 5, 6, 7, 18, 38, 39, 54, 69, 70;

foglio di mappa numero 18, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 58, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 84, 90, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 127, 132;

foglio degli allegati 1°, particelle numeri 1, 3, 4, 9, 10, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 78, 116, 154, 155, 156, 170, 173;

comune di Roccamandolfi (Isernia), fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

comune di Castelpetroso (Isernia), fogli di mappa numeri 37, 58;

comune di Pettoranello (Isernia), fogli di mappa numeri 14, 15, 16;

comune di Castelpizzuto (Isernia), fogli di mappa numeri 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15;

comune di Longano (Isernia), fogli di mappa numeri 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

comune di S. Agapito (Isernia), fogli di mappa numeri 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25;

comune di Monteroduni (Isernia), fogli di mappa numeri 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

In tale comprensorio risultano, solo in parte, già sottoposte a tutela, a norma del punto 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984), le zone sopraindicate interessanti i comuni di Roccamandolfi, Castelpetroso, Pettoranello, Castelpizzuto, Longano, S. Agapito, Monteroduni, onde è necessario ed urgente il loro assoggettamento ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise con nota n. 9475 del 24 dicembre 1984 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta.

Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Massiccio del Matese, versante Molisano, ricadente nei comuni di Sepino, Guardiaregia, Campochiaro, S. Polo Matese, Boiano, S. Massimo, Roccamandolfi, Castelpetroso,

Pettoranello, Castelpizzuto, Longano, S. Agapito, Monteroduni, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei vincoli quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del Massiccio del Matese, versante Molisano, ricadente nei comuni di Sepino, Guardiaregia, Campochiaro, S. Polo Matese, Boiano, S. Massimo, Roccamandolfi, Castelpetroso, Pettoranello, Castelpizzuto, Longano, S. Agapito, Monteroduni, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le zone del comprensorio del Massiccio del Matese, versante Molisano, ricadenti nei comuni di Roccamandolfi, Castelpetroso, Pettoranello, Castelpizzuto, Longano, S. Agapito e Monteroduni, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

I limiti di tali zone sono così individuate sui fogli di mappa catastali:

comune di Roccamandolfi (Isernia), fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

comune di Castelpetroso (Isernia), foglio di mappa numeri 37, 58;

comune di Pettoranello (Isernia), fogli di mappa numeri 14, 15, 16;

comune di Castelpizzuto (Isernia), fogli di mappa numeri 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15;

comune di Longano (Isernia), fogli di mappa numeri 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

comune di S. Agapito (Isernia), fogli di mappa numeri 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25;

comune di Monteroduni (Isernia) fogli di mappa numeri 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

In tali zone sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizoni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Longano, Monteroduni, Pettoranello, e S. Agapito sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, sono, altresì, fatti salvi in tali comuni, gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per le zone colpite da eventi sismici.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 9 maggio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 4 giugno 1975) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Nelle aree individuate catastalmente dai fogli di mappa numeri 16, 25, 26, 27, 31, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) Il sopraindicato decreto ministeriale 23 settembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Nelle aree individuate catastalmente dai fogli di mappa numeri 14, 15, 16, presi per intero; dal foglio di mappa numero 17, limitatamente alle particelle 4, 5, 6, 7, 18, 38, 39, 54, 69, 70; dal foglio di mappa n. 18, limitatamente alle particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 58, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 84, 90, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 132;
dal foglio degli allegati 1°, limitatamente alle particelle numeri 1, 3, 4, 9, 10, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 78, 116, 154, 155, 156, 170, 173; sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

4) Il sopraindicato decreto ministeriale 10 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 13 novembre 1975) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Nelle aree individuate catastalmente dai fogli di mappa numeri 9, 10, 13, 14, 15, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere publiche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

5) Il sopraindicato decreto ministeriale 17 dicembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1976) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Nelle aree individuate catastalmente dai fogli di mappa numeri 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

6) Il sopraindicato decreto ministeriale 5 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 5 luglio 1976) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Nelle aree individuate catastalmente dai fogli di mappa numeri 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere publiche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

7) Il sopraindicato decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 16 aprile 1977) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« Nelle aree individuate castalmente dai fogli di mappa numeri 45, 56, 57, 59, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

8) La sopraintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2303)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651164/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200851180)

L. 1.000